

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 luglio 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/781 della Commissione, del 5 maggio 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE1411)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/782 della Commissione, del 5 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1412)..... Pag. 4

Decisione (UE) 2017/783 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Terzo pacchetto Energia) (17CE1413)..... Pag. 6

Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 (17CE1414) Pag. 17

Decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione, del 5 maggio 2017, relativa all'approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l'impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1415)..... Pag. 20


Publicati nel n. L 118 del 6 maggio 2017

Regolamento (UE) 2017/786 della Commissione, dell'8 maggio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le definizioni di farina di pesce e olio di pesce (17CE1416)..... Pag. 30

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/787 della Commissione, dell'8 maggio 2017, che stabilisce una taglia minima di riferimento per la conservazione per l'occhialone nell'Oceano Atlantico nord-orientale (17CE1417)..... Pag. 33




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/788 della Commissione, dell'8 maggio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (17CE1418).....</u>	Pag. 36
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/789 della Commissione, dell'8 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1419).....</u>	Pag. 43
<u>Decisione (UE) 2017/790 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (17CE1420).....</u>	Pag. 45
<i>Publicati nel n. L 119 del 9 maggio 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/791 della Commissione, del 26 aprile 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Stupavské Zelé (DOP)] (17CE1421).....</u>	Pag. 51
<u>Regolamento (UE) 2017/792 della Commissione, del 5 maggio 2017, recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea (17CE1422).....</u>	Pag. 53
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 della Commissione, del 10 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 180/2008 per quanto riguarda la proroga del periodo di designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina (17CE1423).....</u>	Pag. 55
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/794 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diossido di silicio Kieselgur come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (17CE1424).....</u>	Pag. 57
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/795 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (17CE1425).....</u>	Pag. 60
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/796 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diclofluanide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 (17CE1426).....</u>	Pag. 63
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/797 della Commissione, del 10 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1427).....</u>	Pag. 67
<u>Decisione (UE) 2017/798 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza l'avvio di negoziati con il governo del Giappone per la conclusione di un accordo di cooperazione in materia di politica di concorrenza tra l'Unione europea e il governo del Giappone (17CE1428).....</u>	Pag. 69
<u>Decisione (UE) 2017/799 del Consiglio, del 5 maggio 2017, relativa alla nomina di tre membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro (17CE1429).....</u>	Pag. 70
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/800 della Commissione, dell'8 maggio 2017, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2017) 2899] (17CE1430).....</u>	Pag. 72
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/801 della Commissione, dell'8 maggio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2017) 2894] (17CE1431).....</u>	Pag. 76



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/802 della Commissione, del 10 maggio 2017, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi per il tipo di prodotto 5 (17CE1432).....</u>	Pag. 79
<i>Publicati nel n. L 120 del 11 maggio 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/803 della Commissione, dell'8 maggio 2017, che modifica il regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1433).....</u>	Pag. 81
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (17CE1434).....</u>	Pag. 83
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/805 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva flazasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE1435).....</u>	Pag. 106
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/806 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE1436).....</u>	Pag. 111
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/807 della Commissione, dell'11 maggio 2017, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2017 (17CE1437).....</u>	Pag. 115
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/808 della Commissione, dell'11 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1438)..</u>	Pag. 117
<u>Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (17CE1439).....</u>	Pag. 119
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/810 della Commissione, del 10 maggio 2017, relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di un biocida contenente acido borico proposta dalla Francia in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 2935] (17CE1440).....</u>	Pag. 125
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/811 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il piano modificato presentato dal Belgio per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 2947] (17CE1441).....</u>	Pag. 127
<i>Publicati nel n. L 121 del 12 maggio 2017</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/754 della Commissione, del 28 aprile 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador (G.U. L 113 del 29 aprile 2017) (17CE1442).....</u>	Pag. 129
<i>Publicata nel n. L 118 del 6 maggio 2017</i>	



<p><u> Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (G U L 100 del 12 aprile 2017) (17CE1443)</u></p>	Pag. 134
<i>Publicata nel n. L 120 del 11 maggio 2017</i>	
<p><u> Rettifica della decisione (PESC) 2016/2360 del Consiglio, del 28 novembre 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (G U L 350 del 22 dicembre 2016) (17CE1444)</u></p>	Pag. 134
<p><u> Rettifica dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (US-EU-01) (G U L 350 del 22 dicembre 2016) (17CE1445).....</u></p>	Pag. 134
<i>Publicate nel n. L 121 del 12 maggio 2017</i>	
<p><u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (G U L 98 del 4 aprile 2012) (17CE1446)..</u></p>	Pag. 135
<p><u> Rettifica del regolamento n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (G U L 356 del 12 dicembre 2014) (17CE1447).....</u></p>	Pag. 135
<i>Publicate nel n. L 119 del 9 maggio 2017</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/781 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2017

che revoca l'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione⁽²⁾ ha disposto l'inclusione della sostanza attiva metilnonilchetone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽³⁾. A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione⁽⁴⁾, il notificante che ha chiesto l'inclusione del metilnonilchetone era tenuto a presentare ulteriori informazioni di conferma riguardo: a) la specifica del materiale sottoposto a prova in studi tossicologici sui mammiferi e in studi ecotossicologici, b) la specifica con dati riguardanti la partita e metodi di convalidati analisi, c) un'adeguata valutazione del destino e del comportamento del metilnonilchetone e dei potenziali prodotti di trasformazione nell'ambiente e d) i rischi per gli organismi acquatici e terrestri. Tali informazioni dovevano essere fornite entro il 30 aprile 2013 per quanto concerne le lettere a) e b) e il 31 dicembre 2015 per le lettere c) e d).
- (2) Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽⁵⁾.
- (3) Il notificante non ha presentato le informazioni di conferma relative alle lettere c) e d) del considerando 1 entro il 31 dicembre 2015 e ha altresì omesso di rispondere alla lettera della Commissione con la quale gli veniva offerta la possibilità di illustrare la propria posizione prima che venisse adottata una decisione di revoca della sostanza.
- (4) È pertanto opportuno revocare l'approvazione del metilnonilchetone.


⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GUL 344 del 20.12.2008, pag. 89).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde (GUL 177 del 7.7.2012, pag. 19).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



- (5) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Agli Stati membri dovrebbe essere concesso tempo per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva. È opportuno limitare la durata massima del periodo di tolleranza che può essere concesso dagli Stati membri in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone è revocata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 238 relativa al metilnonilchetone.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metilnonilchetone entro il 26 agosto 2017.

Articolo 4


Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina al più tardi il 26 agosto 2018.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1411



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/782 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	176,8
	MA	94,9
	TR	97,0
	ZZ	122,9
0707 00 05	MA	79,4
	TR	116,3
	ZZ	97,9
0709 93 10	TR	139,1
	ZZ	139,1
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	49,8
	IL	80,7
	MA	56,0
	TR	65,5
	ZZ	63,0
	ZZ	63,0
0805 50 10	TR	61,0
	ZZ	61,0
0808 10 80	AR	313,7
	BR	116,8
	CL	119,2
	CN	145,5
	NZ	127,6
	US	112,5
	ZA	101,8
	ZZ	148,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1412



DECISIONE (UE) 2017/783 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE**(Terzo pacchetto Energia)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 62 e 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») ⁽²⁾ è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/685/UE della Commissione ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 163 del 15.6.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 55).

⁽⁸⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 94).

⁽⁹⁾ Decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la sezione 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 67).



- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/490/UE della Commissione ⁽¹⁾.
- (11) Il regolamento (CE) n. 714/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (12) Il regolamento (CE) n. 715/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (13) La direttiva 2009/72/CE abroga la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE e che deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (14) La direttiva 2009/73/CE abroga la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE e che deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (15) La decisione 2011/280/UE della Commissione ⁽⁶⁾ abroga la decisione 2003/796/CE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
- (17) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sull'accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG

⁽¹⁾ Decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

⁽⁵⁾ Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

⁽⁶⁾ Decisione 2011/280/UE della Commissione, del 16 maggio 2011, che abroga la decisione 2003/796/CE che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (GU L 129 del 17.5.2011, pag. 14).

⁽⁷⁾ Decisione 2003/796/CE della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34).



PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...
del
che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ⁽³⁾, rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la sezione 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ⁽⁸⁾.
- (9) Il regolamento (CE) n. 714/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15.

⁽³⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36.

⁽⁴⁾ GUL 163 del 15.6.2013, pag. 1.


⁽⁵⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 55.

⁽⁶⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 94.

⁽⁷⁾ GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 67.

⁽⁸⁾ GUL 231 del 28.8.2012, pag. 16.

⁽⁹⁾ GUL 176 del 15.7.2003, pag. 1.



- (10) Il regolamento (CE) n. 715/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (11) La direttiva 2009/72/CE abroga la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (12) La direttiva 2009/73/CE abroga la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (13) La decisione 2011/280/UE della Commissione ⁽⁴⁾ abroga la decisione 2003/796/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (14) I gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati EFTA non dovrebbero essere considerati gestori di paesi terzi ai fini della REGST dell'energia elettrica e della REGST del gas.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 20 (Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 R 0714**: Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15), modificato da:


— **32013 R 0543**: Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 6, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- b) nei casi di coinvolgimento di uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui all'articolo 17, paragrafo 5, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
- «i) Nei casi di coinvolgimento di uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati.
- ii) L'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto.
- iii) L'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto.
- iv) L'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

⁽¹⁾ GUL 289 del 3.11.2005, pag. 1.
⁽²⁾ GUL 176 del 15.7.2003, pag. 37.
⁽³⁾ GUL 176 del 15.7.2003, pag. 57.
⁽⁴⁾ GUL 129 del 17.5.2011, pag. 14.
⁽⁵⁾ GUL 296 del 14.11.2003, pag. 34.



Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA.

- v) In caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, che si applica *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (¹), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo.
- vi) Gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.»
- c) all'articolo 20 è aggiunto quanto segue:
- «Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le richieste della Commissione relative alle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 5, sono rivolte all'impresa interessata dall'Autorità di vigilanza EFTA.»
- d) all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
- «Per le imprese interessate negli Stati EFTA, i compiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, sono svolti dall'Autorità di vigilanza EFTA.»
- e) All'articolo 23 è aggiunto quanto segue:
- 'I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato di cui all'articolo 23, ma non hanno diritto di voto.'


2. Il testo del punto 22 (Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 L 0072:** Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) i riferimenti alle disposizioni del trattato devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni dell'accordo;
- b) la direttiva non si applica ai cavi elettrici e alle relative strutture da un punto di connessione onshore a impianti per la produzione di petrolio;
- c) l'articolo 7, paragrafo 2, lettera j), non si applica agli Stati EFTA;

(¹) GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.



- d) l'articolo 9, paragrafo 1, si applica agli Stati EFTA a decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [della presente decisione] del [data];
- e) all'articolo 10, paragrafo 7, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- f) l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 7, non si applicano agli Stati EFTA;
- g) All'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), i termini «l'Agenzia» sono sostituiti dai termini «l'Autorità di vigilanza EFTA»;
- h) l'articolo 37, paragrafo 1, lettera s), non si applica agli Stati EFTA;
- i) all'articolo 40, paragrafo 1, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- j) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

«L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta, Liechtenstein e/o Islanda. Inoltre, gli articoli 26, 32 e 33 non si applicano a Malta.

Se è in grado di dimostrare, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, l'esistenza di seri problemi per la gestione dei suoi sistemi, l'Islanda può chiedere deroghe agli articoli 26, 32 e 33 che possono esserle concesse dall'Autorità di vigilanza EFTA. Prima di adottare una decisione, l'Autorità di vigilanza EFTA informa gli Stati EFTA e la Commissione delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione in questione è pubblicata nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;


- k) i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 46, ma non hanno diritto di voto.».

3. Il testo del punto 23 (Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 L 0073**: Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) i riferimenti alle disposizioni del trattato devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni dell'accordo;
- b) la direttiva non si applica all'Islanda;
- c) all'articolo 2, paragrafo 11, è aggiunto quanto segue:
«l'espressione «impianto GNL» non comprende gli impianti per la liquefazione del gas naturale nell'ambito di un progetto di produzione offshore di petrolio o di gas, come l'impianto di Melkøya.»;
- d) all'articolo 2, paragrafo 12, è aggiunto quanto segue:
«l'espressione «gestore del sistema GNL» non comprende i gestori di impianti per la liquefazione del gas naturale nell'ambito di un progetto di produzione offshore di petrolio o di gas, come l'impianto di Melkøya.»;
- e) l'articolo 6 non si applica agli Stati EFTA;
- f) all'articolo 10, paragrafo 7, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- g) l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 7, non si applicano agli Stati EFTA;
- h) nei casi di coinvolgimento di uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui all'articolo 36, paragrafo 4, terzo comma, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
 - «i) nei casi di coinvolgimento di uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati.



- ii) l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;
- iii) l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;
- iv) l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma della presente direttiva, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.


Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;

- v) in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, che si applica *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (¹), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;
- vi) gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.;
- i) all'articolo 36, paragrafi 8 e 9, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- j) all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), i termini «l'Agenzia» sono sostituiti dai termini «l'Autorità di vigilanza EFTA»;
- k) all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafi 4 e 5, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;
- l) all'articolo 49, paragrafo 5, è aggiunto quanto segue:

«Le zone geograficamente circoscritte seguenti in Norvegia sono esentate dall'applicazione degli articoli 24, 31 e 32 per un massimo di venti anni a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [della presente decisione] del [data]:

- i) Jæren e Ryfylke,
- ii) Hordaland.

(¹) GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.



L'autorità di regolamentazione della Norvegia decide ogni cinque anni, dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [della presente decisione] del [data], in merito alla necessità di mantenere la deroga. L'autorità di regolamentazione della Norvegia notifica al Comitato misto SEE e all'Autorità di vigilanza EFTA la sua decisione e la valutazione su cui si basa. L'Autorità di vigilanza EFTA può adottare, entro due mesi dal giorno in cui riceve la decisione, una decisione in cui chiede all'autorità di regolamentazione della Norvegia di modificare o ritirare la sua decisione. Questo periodo può essere prorogato con l'accordo dell'Autorità di vigilanza EFTA e dell'autorità di regolamentazione della Norvegia. L'autorità di regolamentazione della Norvegia ottempera alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA entro un mese e ne informa il Comitato misto SEE e l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

m) all'articolo 49, il paragrafo 6 è sostituito da quanto segue:

«L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta e/o Liechtenstein.»;

n) i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 51, ma non hanno diritto di voto.».

4. Il testo del punto 27 (Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 R 0715**: Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36), rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, modificato da:

— **32010 D 0685**: Decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010 (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67),

— **32012 D 0490**: Decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012 (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) il regolamento non si applica all'Islanda;

b) all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 20, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA»;

c) i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato di cui all'articolo 28, ma non hanno diritto di voto;

d) all'articolo 30, anziché «Commissione» leggasi, per gli Stati EFTA, «Autorità di vigilanza EFTA.».

5. Dopo il punto 45 (Decisione 2011/13/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«46. **32009 R 0713**: Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:


a) le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia»), di tutti i suoi organi preparatori, compresi i gruppi di lavoro, i comitati e le task force, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, senza diritto di voto;

b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini «Stato/i membro/i» contenuti nel regolamento comprendono, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, gli Stati EFTA;

c) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti;

d) nei casi di coinvolgimento di uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

«i) nei casi di coinvolgimento di uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati;



- ii) l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;
- iii) l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;
- iv) l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;


- v) in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE ⁽¹⁾, in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;
 - vi) gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.;
- e) all'articolo 12 è aggiunto quanto segue:

«Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del consiglio di amministrazione, ma non hanno diritto di voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA.»;

- f) all'articolo 14 è aggiunto quanto segue:

«Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato dei regolatori e a tutti gli organi preparatori dell'Agenzia. Esse non hanno diritto di voto nel comitato dei regolatori. Il regolamento interno del comitato dei regolatori dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA.»;

⁽¹⁾ GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.



- g) le disposizioni dell'articolo 19 sono sostituite da quanto segue:
- «Se il ricorso riguarda una decisione dell'Agenzia in un caso in cui siano coinvolte nella controversia anche le autorità nazionali di regolamentazione di uno o più Stati EFTA, la commissione dei ricorsi invita le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. Le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati possono presentare osservazioni orali. Qualora la commissione dei ricorsi modifichi, sospenda o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto di decisione dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA.»
- h) le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano nei casi di coinvolgimento di uno o più Stati EFTA;
- i) all'articolo 21 è aggiunto quanto segue:
- «Gli Stati EFTA partecipano al finanziamento dell'Agenzia. A tal fine, si applicano le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.»
- j) all'articolo 27 è aggiunto quanto segue:
- «Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.»
- k) all'articolo 28 è aggiunto quanto segue:
- «In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.
- In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.»
- l) all'articolo 30, paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:
- «Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.»
- m) all'articolo 32 è aggiunto quanto segue:
- «I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 32, ma non hanno diritto di voto.»».
6. Dopo il punto 46 (Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:
- «47. **32013 R 0543**: Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).».
7. Il testo del punto 21 (Decisione 2003/796/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009, (CE) n. 715/2009, rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, e (UE) n. 543/2013, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e delle decisioni 2010/685/UE e 2012/490/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

⁽¹⁾ [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/784 DEL CONSIGLIO**del 25 aprile 2017****che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio ⁽²⁾, l'Italia è autorizzata a imporre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle forniture alle pubbliche amministrazioni sia versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale. La misura costituisce una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 16 febbraio 2017, l'Italia ha chiesto che tale autorizzazione sia prorogata. Allo stesso tempo l'Italia ha chiesto che l'ambito di applicazione della deroga per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sia esteso al fine di applicarsi sia alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali che a società quotate in borsa incluse nell'indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa («FTSE MIB»).
- (3) Con lettera del 15 marzo 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 16 marzo 2017 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.
- (4) L'Italia ha introdotto misure di controllo supplementari per consentire alle autorità fiscali la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA su conti dello Stato bloccati. Tuttavia, tali misure di controllo sono ancora in fase di avviamento ed è necessario disporre di più tempo per valutarne l'efficacia nell'indurre i contribuenti a rispettare i propri obblighi fiscali. L'Italia non è quindi in grado di portare a termine l'organizzazione e l'attuazione di un'adeguata politica di controllo prima che la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio cessi di produrre effetti il 31 dicembre 2017. Pertanto, ha chiesto la proroga della deroga.
- (5) L'Italia ha rilevato un'evasione per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad altri soggetti controllati da pubbliche amministrazioni centrali e locali nonché a una serie di società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB. Per contrastare l'evasione fiscale derivante dal mancato pagamento dell'IVA da parte dei fornitori di tali soggetti, l'Italia chiede di poter beneficiare di una deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE e di poter imporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e alle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB sia versata da tali soggetti su un apposito conto bloccato dell'amministrazione fiscale. È altresì necessario derogare all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per consentire l'apposizione in fattura di una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su detto conto speciale.
- (6) Uno degli effetti della misura è che, essendo i fornitori soggetti passivi, essi non possono compensare l'IVA versata a monte con l'IVA percepita a valle. Tali soggetti passivi potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere rimborsi dell'IVA all'amministrazione fiscale. Nella relazione presentata nel giugno 2016, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/1401, l'Italia ha dimostrato che il sistema dei rimborsi dell'IVA funziona correttamente e che il tempo medio di rimborso dell'IVA non supera i tre mesi. Inoltre, l'Italia ha fornito informazioni secondo cui i fornitori delle pubbliche amministrazioni hanno beneficiato di una procedura prioritaria, in cui il tempo di rimborso è stato persino più breve. L'Italia si attende che le nuove norme entrate in vigore sopperiscano adeguatamente all'eventuale aumento di richieste dei rimborsi dell'IVA.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7).

- (7) Nel 2014 l'Italia ha introdotto l'obbligo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni siano fatturate elettronicamente. Ciò dovrebbe consentire di controllare adeguatamente il settore interessato in futuro, quando sarà stata sviluppata e posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica. Dal 1° gennaio 2017 si applicano in Italia misure di controllo supplementari: il sistema contabile facoltativo (noto come «fatturazione elettronica») e la comunicazione obbligatoria alle autorità fiscali delle fatture emesse e ricevute, che si applica sia alle società per le quali viene chiesta la deroga che ai loro fornitori. Tali misure sono volte a consentire alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA. Una volta che tale sistema sia pienamente attuato, non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo della deroga.
- (8) La deroga richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di valutare se la misura speciale è idonea ed efficace.
- (9) Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della presente deroga e, in particolare, di verificare l'impatto sui rimborsi dell'IVA nei confronti dei soggetti passivi ai quali si applica la deroga, l'Italia dovrebbe essere tenuta a presentare alla Commissione, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della misura di deroga, una relazione riguardante la situazione generale e, in particolare, il tempo medio necessario per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti passivi e l'efficacia delle misure per ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati. L'Italia dovrebbe portare avanti le riforme volte ad assicurare una procedura di rimborso dell'IVA snella e tempestiva.
- (10) La misura di deroga è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli problemi di evasione fiscale. Inoltre la misura di deroga non comporta il rischio che l'evasione si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
- (11) La deroga non inciderà negativamente sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (12) È opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ai seguenti soggetti debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale:

- pubbliche amministrazioni;
- società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano;
- società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall'Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario.


Articolo 2

In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti elencati all'articolo 1 sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

Articolo 3

L'Italia comunica alla Commissione le misure nazionali di cui agli articoli 1 e 2.

Entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui agli articoli 1 e 2, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso, nonché sull'efficacia generale della presente misura per ridurre l'evasione dell'IVA nei settori interessati.



Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.


Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG

17CE1414



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/785 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2017

relativa all'approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l'impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La domanda presentata dal fornitore Valeo Electrical Systems in data 21 luglio 2016, per l'approvazione della funzione di generatore efficiente dell'alternatore-starter a 12 V azionato a cinghia i-StARS come innovazione ecocompatibile, è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle Linee guida per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento (UE) n. 510/2011 ⁽³⁾.
- (2) Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Inoltre, la domanda è accompagnata da una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato ai sensi dell'articolo 7 di quest'ultimo regolamento. Di conseguenza, è opportuno approvare come innovazione ecocompatibile la funzione di generatore efficiente dell'alternatore-starter a 12 V azionato a cinghia i-StARS proposto dal richiedente.
- (3) In base alle informazioni contenute nella domanda suddetta e nella decisione di esecuzione (UE) 2016/265 della Commissione ⁽⁴⁾ e tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso la valutazione di domande relative a tecnologie che contribuiscono a migliorare l'efficienza degli alternatori nell'ambito delle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/341/UE ⁽⁵⁾, 2014/465/UE ⁽⁶⁾, (UE) 2015/158 ⁽⁷⁾, (UE) 2015/295 ⁽⁸⁾, (UE) 2015/2280 ⁽⁹⁾ e (UE) 2016/588 ⁽¹⁰⁾, si è dimostrato in modo soddisfacente e concludente che un generatore-starter a 12 V avente una massa non superiore a 7 kg e un'efficienza minima della funzione di generatore soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, consentendo una riduzione delle emissioni di CO₂ pari ad almeno 1 g CO₂/km conformemente all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Per calcolare se un generatore-starter a 12 V avente una massa superiore a 7 kg raggiunge la soglia di 1 g CO₂/km è necessario applicare un coefficiente di correzione della massa.
- (4) È pertanto opportuno riconoscere in generale e approvare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, la capacità di tale tecnologia innovativa di ridurre le emissioni di CO₂ e mettere a punto un metodo di prova generico per la certificazione dei risparmi di CO₂ ottenuti con l'impiego della funzione di generatore di generatori-starter efficienti a 12 V.



- (5) Per poter ottenere la certificazione dei risparmi delle emissioni di CO₂ ottenuti con l'impiego di generatori-starter efficienti a 12 V, il costruttore dovrebbe trasmettere all'autorità di omologazione, a corredo della domanda di certificazione, una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, attestante la conformità del generatore-starter alle condizioni stabilite nella presente decisione.
- (6) Se l'autorità di omologazione ritiene che il generatore-starter presentato dal costruttore non soddisfi le condizioni di certificazione stabilite nella presente decisione, la domanda di certificazione dei risparmi di CO₂ dovrebbe essere respinta.
- (7) È opportuno determinare la riduzione delle emissioni di CO₂ mediante l'impiego di generatori-starter efficienti a 12 V utilizzando il metodo di prova di cui all'allegato.
- (8) Al fine di determinare il risparmio di CO₂ è necessario definire una tecnologia di riferimento con cui confrontare l'efficienza del generatore-starter efficiente a 12 V, come disposto agli articoli 5 e 8 del regolamento (UE) n. 725/2011. In base all'esperienza acquisita, è opportuno considerare come tecnologia di riferimento un alternatore a 12 V avente un'efficienza del 67 %.
- (9) I risparmi del generatore-starter efficiente a 12 V possono essere parzialmente dimostrati mediante la prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽¹⁾. Il risparmio finale complessivo ai fini della certificazione di un veicolo dotato della tecnologia innovativa a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 dovrebbe pertanto essere determinato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento di esecuzione.
- (10) Al fine di garantire una più ampia diffusione dei generatori-starter efficienti a 12 V nei veicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di chiedere la certificazione dei risparmi di CO₂ ottenuti con l'impiego di diversi generatori-starter a 12 V mediante un'unica domanda di certificazione. È tuttavia opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quei generatori-starter a 12 V che offrono la maggiore efficienza.
- (11) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, dovrebbe essere specificato il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Approvazione

La funzione di generatore efficiente del generatore-starter a 12 V, nello specifico dell'alternatore-starter azionato a cinghia i-StARS, descritta nella domanda di Valeo Electrical Systems, è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Definizione

Ai fini della presente decisione per generatore-starter efficiente a 12 V si intende la funzione di generatore efficiente di un generatore-starter a 12 V.



Articolo 3

Domanda di certificazione dei risparmi di CO₂

1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO₂ ottenuti con uno o più generatori-starter efficienti a 12 V destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 dotati di motore a combustione interna convenzionale solo se ciascun generatore-starter soddisfa le seguenti condizioni:

- a) se la massa del generatore-starter efficiente a 12 V non supera la massa di 7 kg dell'alternatore di riferimento, l'efficienza della funzione di generatore, determinata in conformità all'allegato, è almeno pari al:
- i) 73,8 % per i veicoli a benzina;
 - ii) 73,4 % per i veicoli a benzina turbo;
 - iii) 74,2 % per i veicoli diesel;

oppure

- b) se la massa del generatore-starter a 12 V è superiore alla massa dell'alternatore di riferimento di cui al punto a), si tiene conto della massa in eccesso conformemente alla formula 10 di cui all'allegato e detta massa in eccesso rispetta la soglia minima di riduzione di 1 g CO₂/km di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

La massa in eccesso è verificata e confermata nella relazione di verifica da presentare all'autorità di omologazione insieme con la domanda di certificazioni.

2. La domanda di certificazione dei risparmi ottenuti con uno o più generatori-starter efficienti a 12 V è accompagnata da una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, attestante la conformità del generatore-starter efficiente a 12 V alle condizioni di cui al paragrafo 1 e recante verifica e conferma della massa dei generatori-starter a 12 V.

3. L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se il generatore-starter o i generatori-starter efficienti a 12 V non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Certificazione dei risparmi di CO₂

1. La riduzione delle emissioni di CO₂ realizzata attraverso l'uso del generatore-starter efficiente a 12 V di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato della presente decisione.

2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO₂ ottenuti con più generatori-starter efficienti a 12 V per una stessa versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei generatori-starter sottoposti a prova consente il risparmio di CO₂ minore e ne registra il valore nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 5

Codice di innovazione ecocompatibile

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 22 è inserito nella documentazione di omologazione laddove si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.



Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per la Commissione

Miguel ARIAS CANETE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19.

⁽³⁾ <https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52>

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/265 della Commissione, del 25 febbraio 2016, relativa all'approvazione del generatore per motore MELCO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 30).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2014/465/UE della Commissione, del 16 luglio 2014, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (GU L 210 del 17.7.2014, pag. 17).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31) [la decisione di esecuzione (UE) 2015/158 si riferisce a due domande]

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/295 della Commissione, del 24 febbraio 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente MELCO GXi come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 11).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2280 della Commissione, del 7 dicembre 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 64).

⁽¹⁰⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 25).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽¹²⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).



ALLEGATO

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEI RISPARMI DI CO₂ DI UN GENERATORE-STARTER EFFICIENTE A 12 V PER VEICOLI DI CATEGORIA M1 DOTATI DI MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA CONVENZIONALE

1. Introduzione


Per determinare le riduzioni delle emissioni di CO₂ imputabili alla funzione di generatore di un generatore-starter a 12 V (in prosieguo: «generatore-starter efficiente a 12 V» o «generatore-starter»), per l'impiego in un veicolo di categoria M1 dotato di motore a combustione interna, è necessario stabilire quanto segue:

- 1) le condizioni di prova;
- 2) le apparecchiature di prova;
- 3) la determinazione della potenza di picco erogata;
- 4) il calcolo dei risparmi di CO₂;
- 5) il calcolo del margine statistico dei risparmi di CO₂.

2. Simboli, parametri e unità

Simboli latini

C_{CO_2}	— risparmio di CO ₂ [g CO ₂ /km]
CO ₂	— biossido di carbonio
CF	— fattore di conversione (l/100 km) – (g CO ₂ /km) [g CO ₂ /l] quale definito nella tabella 3
h	— frequenza come definita nella tabella 1
I	— intensità della corrente usata per la misurazione [A]
m	— numero di misurazioni del campione
M	— coppia (Nm)
n	— frequenza di rotazione [min ⁻¹] come definita nella tabella 1
P	— potenza [W]
$s_{\eta_{MG}}$	— deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter [%]
$\overline{s_{\eta_{MG}}}$	— deviazione standard dell'efficienza media del generatore-starter [%]
$s_{C_{CO_2}}$	— deviazione standard del risparmio totale di CO ₂ [g CO ₂ /km]
U	— tensione di prova usata per la misurazione [V]
v	— velocità media di guida del NEDC (<i>New European Driving Cycle</i> — Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h]
V_{pe}	— consumo di potenza effettiva [l/kWh] quale definito nella tabella 2
$\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial \eta_{MG}}$	— sensibilità del risparmio calcolato di CO ₂ rispetto all'efficienza del generatore-starter



Simboli greci

- Δ — differenza
- η_B — efficienza dell'alternatore di riferimento [%]
- η_{MG} — efficienza del generatore-starter [%]
- $\overline{\eta_{MG_i}}$ — efficienza media del generatore-starter al punto di funzionamento i [%]

Pedici

L'indice i si riferisce al punto di funzionamento

L'indice j si riferisce alla misurazione del campione

- MG — generatore-starter (motor generator)
- m — meccanico
- RW — condizioni reali (real world conditions)
- TA — condizioni di omologazione (test approval conditions)
- B — riferimento (baseline)

3. Misurazioni e determinazione dell'efficienza

L'efficienza del generatore-starter a 12 V è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, ad eccezione degli elementi specificati nel presente punto.

La coerenza degli intervalli di velocità del generatore-starter efficiente a 12 V rispetto a quelli di cui alla tabella 1 è attestata dalla documentazione di prova fornita all'autorità di omologazione. Le misurazioni sono effettuate in vari punti di funzionamento, come definito nella tabella 1. L'intensità della corrente del generatore-starter efficiente a 12 V è definita come la metà della corrente nominale per tutti i punti di funzionamento. La tensione e la corrente di uscita dell'alternatore sono mantenute costanti a 14,3 V.

Tabella 1

Punti di funzionamento

Punto di funzionamento i	Periodo di stabilizzazione [s]	Frequenza di rotazione n_i [min^{-1}]	Frequenza h_i
1	1 200	1 800	0,25
2	1 200	3 000	0,40
3	600	6 000	0,25
4	300	10 000	0,10



L'efficienza in ciascun punto di funzionamento è calcolata con la seguente Formula 1:

Formula 1

$$\eta_{MG_i} = \frac{60 \cdot U_i \cdot I_i}{2\pi \cdot M_i \cdot n_i} \cdot 100$$

Tutte le misurazioni dell'efficienza sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. La media delle misurazioni si calcola in ciascun punto di funzionamento ($\overline{\eta_{MG_i}}$).

L'efficienza del generatore-starter (η_{MG}) è calcolata con la seguente Formula 2:

Formula 2

$$\eta_{MG} = \sum_{i=1}^4 h_i \cdot \overline{\eta_{MG_i}}$$

Il generatore-starter consente un risparmio di potenza meccanica in condizioni reali (ΔP_{mRW}) e in condizioni di omologazione (ΔP_{mTA}), come definito nella Formula 3.

Formula 3

$$\Delta P_m = \Delta P_{mRW} - \Delta P_{mTA}$$

dove l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali (ΔP_{mRW}) è calcolata secondo la Formula 4 e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione (ΔP_{mTA}) secondo la Formula 5.

Formula 4

$$\Delta P_{mRW} = \frac{P_{RW}}{\eta_B} - \frac{P_{RW}}{\eta_{MG}}$$

Formula 5


$$\Delta P_{mTA} = \frac{P_{TA}}{\eta_B} - \frac{P_{TA}}{\eta_{MG}}$$

dove

P_{RW} : requisito di potenza in condizioni reali [W], pari a 750 W

P_{TA} : requisito di potenza in condizioni di omologazione [W], pari a 350 W

η_B : efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari al 67 %



4. Calcolo del risparmio di CO₂

Il risparmio di CO₂ del generatore-starter efficiente a 12 V è calcolato con la seguente formula 6:

Formula 6

$$C_{CO_2} = \Delta P_m \cdot \frac{V_{pe} \cdot CF}{v}$$

dove

v: velocità media di guida del NEDC [km/h], pari a 33,58 km/h

V_{pe}: consumo di potenza effettiva quale definito nella tabella 2

Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore	Consumo di energia effettiva (V _{pe}) [l/kWh]
Benzina	0,264
Benzina turbo	0,280
Gasolio	0,220

CF: fattore di conversione (l/100 km) – (g CO₂/km) [g CO₂/l] quale definito nella tabella 3

Tabella 3

Fattore di conversione del carburante


Tipo di carburante	Fattore di conversione (l/100 km) – (g CO ₂ /km) (CF) [g CO ₂ /l]
Benzina	2 330
Gasolio	2 640

5. Calcolo dell'errore statistico

Si quantificano gli errori statistici nei risultati del metodo di prova causati dalle misurazioni. Per ciascun punto di funzionamento la deviazione standard è calcolata con la seguente formula 7:

Formula 7

$$s_{\eta_{MG_i}} = \frac{s_{\eta_{MG_i}}}{\sqrt{m}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m (\eta_{MG_j} - \bar{\eta}_{MG_i})^2}{m(m-1)}}$$



La deviazione standard del valore dell'efficienza del generatore-starter efficiente a 12 V ($s_{\eta_{MG}}$) è calcolata con la seguente formula 8:

Formula 8

$$s_{\eta_{MG}} = \sqrt{\sum_{i=1}^4 (h_i \cdot s_{\eta_{MG_i}})^2}$$

La deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter ($s_{\eta_{MG}}$) comporta un errore nel risparmio di CO₂ ($s_{c_{CO_2}}$). Tale errore è calcolato con la seguente formula 9.

Formula 9

$$s_{c_{CO_2}} = \sqrt{\left(\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial \eta_{MG}} \cdot s_{\eta_{MG}}\right)^2} = \frac{(P_{RW} - P_{TA})}{\eta_{MG}^2} \cdot \frac{V_{PE} \cdot CF}{v} \cdot s_{\eta_{MG}}$$

6. Significatività statistica

Per ciascun tipo, variante e versione di un veicolo provvisto del generatore-starter efficiente a 12 V occorre dimostrare che l'errore sui risparmi di CO₂ calcolato applicando la Formula 9 non è maggiore rispetto alla differenza tra il risparmio totale di CO₂ e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (cfr. formula 10).

Formula 10

$$MT < C_{CO_2} - s_{c_{CO_2}} - \Delta CO_{2m}$$

dove:

MT: soglia minima [g CO₂/km]

C_{CO_2} : risparmio totale di CO₂ [g CO₂/km]

$s_{c_{CO_2}}$: deviazione standard del risparmio totale di CO₂ [g CO₂/km]

ΔCO_{2m} : coefficiente di correzione del CO₂ dovuto alla differenza positiva della massa del generatore-starter efficiente a 12 V e dell'alternatore di riferimento. Per ΔCO_{2m} si utilizzano i dati della tabella 4.

Tabella 4

Coefficiente di correzione del CO₂ dovuto alla massa in eccesso

Tipo di carburante	Coefficiente di correzione del CO ₂ dovuto alla differenza positiva della massa (ΔCO_{2m}) [g CO ₂ /km]
Benzina	0,0277 · Δm
Gasolio	0,0383 · Δm




Δm (nella tabella 4) è la massa in eccesso dovuta all'installazione del generatore-starter. È la differenza positiva tra la massa del generatore-starter efficiente a 12 V e la massa dell'alternatore di riferimento. La massa dell'alternatore di riferimento è di 7 kg. La massa in eccesso deve essere verificata e confermata nella relazione di verifica da presentare all'autorità di omologazione insieme con la domanda di certificazione.

7. Generatore-starter efficiente a 12 V da installare nei veicoli

L'autorità di omologazione certifica il risparmio di CO₂ determinato in base alle misurazioni del generatore-starter a 12 V e dell'alternatore di riferimento usando il metodo di prova indicato nel presente allegato. Se il risparmio di emissioni di CO₂ è inferiore alla soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del citato regolamento.

17CE1415



REGOLAMENTO (UE) 2017/786 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le definizioni di farina di pesce e olio di pesce

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 fissa norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso suddivide questi prodotti in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio e stabilisce prescrizioni per il loro impiego e il loro smaltimento sicuri.
- (2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ reca misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le definizioni di sottoprodotti di origine animale, come la farina di pesce e l'olio di pesce.
- (3) La farina di pesce è definita al punto 7 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 come proteine animali trasformate ottenute da animali acquatici diversi dai mammiferi. La definizione di olio di pesce, che è un prodotto ottenuto dallo stesso procedimento tecnologico usato per le farine di pesce, è fornita al punto 9 di tale allegato.
- (4) Conformemente all'articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1069/2009 il termine «animali acquatici» è definito con riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE del Consiglio ⁽³⁾ come pesci appartenenti alla superclasse *Agnatha* e alle classi *Chondrichthyes* e *Osteichthyes*, molluschi appartenenti al phylum *Mollusca* e crostacei appartenenti al *subphylum Crustacea*.
- (5) L'attuale definizione di «animali acquatici» non comprende le stelle marine appartenenti al phylum *Echinodermata*, *subphylum Asterozoa* né gli invertebrati acquatici d'allevamento diversi da molluschi e crostacei. Di conseguenza non è attualmente possibile utilizzare le stelle marine o gli invertebrati acquatici d'allevamento diversi da molluschi e crostacei per la produzione di farina di pesce e olio di pesce.

⁽¹⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14).



- (6) Le stelle marine sono invertebrati marini e per lo più predatori di altri invertebrati marini, come i molluschi. Esse sono regolarmente raccolte come sottoprodotto di operazioni di allevamento di molluschi bivalvi destinati al consumo umano senza notevoli ripercussioni negative sulla loro popolazione. Tali catture accidentali rappresentano una preziosa potenziale fonte di proteine nei mangimi per animali della specie suina o per il pollame.
- (7) Il verme policheto *Nereis virens* presenta una fonte alternativa di proteine nell'alimentazione dei pesci carnivori d'allevamento che consente la riduzione dei costi dei mangimi e della dipendenza dalla farina di pesce.
- (8) Il considerando 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009 spiega che gli invertebrati acquatici che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 3, punto 9, di tale regolamento, come le stelle marine e gli invertebrati acquatici di allevamento diversi da molluschi e crostacei, e che non comportano rischi di trasmissione di malattie, possono essere usati alle stesse condizioni degli animali acquatici che rientrano nella definizione, ad esempio per la produzione di farine di pesce.
- (9) Le norme dell'Unione esistenti sui sottoprodotti di origine animale e sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾ non vietano l'uso di stelle marine o invertebrati acquatici di allevamento diversi da molluschi e crostacei nella produzione di mangimi per animali d'allevamento.
- (10) Poiché l'uso di proteine animali trasformate provenienti da animali acquatici selvatici, come stelle marine e invertebrati acquatici d'allevamento diversi da molluschi e crostacei nei mangimi per animali non ruminanti non costituisce un rischio superiore rispetto all'uso di farina di pesce in tali mangimi, è opportuno modificare le definizioni di «farina di pesce» e «olio di pesce» al fine di includere alcuni animali invertebrati acquatici.
- (11) Al fine di proteggere l'ambiente ed evitare di creare nuove pressioni sulle popolazioni di stelle marine selvatiche, il loro uso per la produzione di farina di pesce dovrebbe essere limitato ai casi in cui esse sono raccolte in una zona di produzione di molluschi quale definita nella direttiva 2006/88/CE.
- (12) Le definizioni di farina di pesce e di olio di pesce di cui all'allegato I, punti 7 e 9 rispettivamente, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (13) Le norme di trasformazione per l'olio di pesce di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero essere estese con riferimento all'articolo 10, lettera l), del regolamento (CE) n. 1069/2009 in modo da consentire l'uso di invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali nella produzione di olio di pesce, comprendendo le stelle marine e gli invertebrati acquatici d'allevamento diversi da molluschi e crostacei.
- (14) Gli allegati I e X del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati I e X del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (G.U.L. 147 del 31.5.2001, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. **“farina di pesce”**: proteine animali trasformate ottenute da animali acquatici diversi dai mammiferi, compresi gli invertebrati acquatici d'allevamento, compresi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (*), e le stelle marine della specie *Asterias rubens*, che vengono raccolte in una zona di produzione di molluschi;

(*) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).»;

b) il punto 9 è sostituito dal seguente:


«9. **“olio di pesce”**: olio derivato dalla trasformazione di animali acquatici diversi dai mammiferi, compresi gli invertebrati acquatici d'allevamento, compresi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE, e le stelle marine della specie *Asterias rubens*, che vengono raccolte in una zona di produzione di molluschi, od olio ottenuto dalla trasformazione di pesce per il consumo umano che un operatore ha destinato a fini diversi dal consumo umano;»

2) nell'allegato X, capo II, sezione 3, lettera A, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Olio di pesce

Solo i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere i), j) e l), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e i materiali di categoria 3 ottenuti da animali acquatici di cui all'articolo 10, lettere e) ed f), del suddetto regolamento possono essere utilizzati per la produzione di olio di pesce.»

17CE1416



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/787 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2017

che stabilisce una taglia minima di riferimento per la conservazione per l'occhialone nell'Oceano Atlantico nord-orientale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, comprese, tra l'altro, taglie minime di riferimento per la conservazione, definite come le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca.
- (2) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscia e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
- (3) Conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, qualora la conservazione degli stock di organismi marini richieda un intervento immediato, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie a complemento o in deroga al suddetto regolamento. L'allegato XII dello stesso regolamento stabilisce taglie minime di riferimento per la conservazione degli organismi marini. Attualmente tale allegato non prevede una taglia minima di riferimento per la conservazione per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*).
- (4) L'occhialone è una specie di acque profonde presente nell'Atlantico nord-orientale; si tratta di una specie longeva, a maturazione tardiva e a crescita lenta, caratterizzata da scarsa produttività e vulnerabile allo sfruttamento. I dati di marcatura indicano che l'occhialone è presente in un'ampia area di distribuzione a cavallo tra il Mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico. Per ragioni biologiche e di gestione, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) considera che nell'Atlantico nord-orientale siano presenti tre componenti distinte di tale popolazione, rispettivamente: a) nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII, b) nella sottozona CIEM IX e nelle zone adiacenti, e c) nella sottozona CIEM X (Azzorre).
- (5) L'ultimo parere formulato dal CIEM nel giugno 2016 per l'occhialone (di seguito denominato «l'ultimo parere del CIEM») ⁽³⁾ nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII indica che lo stock è gravemente depauperato e, per la prima volta, raccomanda di fissare il totale ammissibile di catture (TAC) a livello zero. Il CIEM riferisce che le catture di occhialone nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII corrispondono all'1-2 % dei livelli storici degli anni sessanta e settanta. Il CIEM segnala inoltre, sulla base dei risultati di tre studi sulle reti a strascico realizzati in Francia, Spagna e Irlanda per monitorare questo tipo di pesca, che in questi studi le catture di occhialone sono rare, il che corrobora la valutazione secondo cui la biomassa dello stock riproduttore è molto bassa. Il CIEM raccomanda pertanto di ridurre la mortalità con ogni mezzo possibile, al fine di consentire la ricostituzione degli stock ⁽⁴⁾. Inoltre, il CIEM sottolinea l'importanza di attuare con urgenza misure di gestione per la protezione del novellame, in particolare stabilendo una taglia minima di sbarco per evitare la cattura di piccoli esemplari.
- (6) Nell'ultimo parere del CIEM per l'occhialone nella sottozona CIEM IX si raccomanda di ridurre le catture del 13 % nel 2017 e di un ulteriore 14 % nel 2018 ⁽⁵⁾. Il CIEM osserva che dal 2009 le catture sono rimaste ben al di sotto del TAC e che da 718 tonnellate nel 2009 sono scese a 152 tonnellate nel 2015 ⁽⁶⁾. Il CIEM precisa inoltre che la distribuzione degli stock va al di là della sottozona CIEM IX e che le statistiche sulle catture sono incomplete.


⁽¹⁾ GUL 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Parere del CIEM del 3 giugno 2016, 9.3.43 occhialone nelle sottozone 6, 7 e 8.

⁽⁴⁾ Parere del CIEM del 3 giugno 2016, 9.3.41 occhialone nella sottozona 9.

⁽⁵⁾ Relazione del gruppo di lavoro sulle specie di acque profonde (WGDEEP) del CIEM, 2016, pag. 535.




- (7) Nell'ultimo parere del CIEM per l'occhialone nella sottozona CIEM X si raccomanda di ridurre le catture del 12 % nel 2017 e di un ulteriore 12 % nel 2018. Nella sottozona CIEM X le catture di occhialone hanno raggiunto circa due terzi del livello registrato nel 2009 e negli anni precedenti. Nell'aprile 2015 lo CSTEP ha osservato che negli ultimi anni sono diminuite sia le catture che le catture per unità di sforzo di tale specie; questo significa che anche la biomassa disponibile di occhialone è in calo, e che le misure attualmente in vigore non sono quindi state sufficientemente efficaci per impedire tale declino.
- (8) Il CIEM raccomanda l'adozione di un piano di gestione applicabile all'intera zona di distribuzione dello stock; quest'ultima comprende le zone adiacenti Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) e CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), soprattutto per tener conto del fatto che una parte significativa delle catture prelevate dallo stock della zona IX è effettuata in zone adiacenti non soggette al TAC in vigore, per le quali non si dispone di informazioni sullo stock. Il CIEM raccomanda l'attuazione di misure di gestione che garantiscano un corretto equilibrio nello sfruttamento di esemplari giovanili ed esemplari più vecchi, che può essere conseguito attraverso la fissazione di una taglia minima di sbarco.
- (9) Come dimostrano i recenti sviluppi descritti sopra, lo sfruttamento intensivo dell'occhialone dovuto a una pesca eccessiva e la mancanza di sufficienti misure di gestione hanno gravemente depauperato lo stock nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII e ne hanno ridotto la consistenza nelle sottozone CIEM IX e X.
- (10) Alla luce di quanto precede, vi sono chiare indicazioni del fatto che gli stock di occhialone dell'Atlantico nord-orientale sono sovrasfruttati e soggetti a rischio di esaurimento in tutte le zone se non vengono immediatamente adottate misure per proteggere il novellame.
- (11) Le misure finora utilizzate dall'Unione per ridurre la mortalità dell'occhialone comprendono l'applicazione di TAC a partire dal 2003 e l'introduzione di una taglia minima di riferimento per la conservazione di 33 cm per il Mediterraneo con il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ⁽¹⁾ relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, sulla base di pareri scientifici ⁽²⁾. Il regolamento (CE) n. 850/98, che stabilisce taglie minime di riferimento per la conservazione di taluni organismi marini in altre zone, compreso l'Atlantico, non prevede attualmente alcuna taglia minima per l'occhialone dell'Atlantico.
- (12) In base ai pareri scientifici, nelle zone VI, VII, VIII, IX e X l'occhialone dell'Atlantico giunge a maturità a una taglia compresa tra 33 e 36 cm. La Commissione, per valutare la proporzionalità della misura e in particolare per decidere se allo stock si debba applicare una taglia minima di 33 cm, ha esaminato i pareri scientifici e ha tenuto conto della necessità di garantire la coerenza con la politica comune della pesca e con l'obiettivo della progressiva eliminazione dei rigetti. I pareri scientifici indicano che il 75 % degli esemplari maschi e il 25 % degli esemplari femmina di occhialone raggiungono la maturità a una taglia di 33 cm ⁽³⁾. Pertanto 33 cm rappresentano la taglia in cui l'occhialone è in grado di riprodursi e di ricostituire lo stock. Inoltre, la fissazione di una taglia minima di 36 cm darebbe luogo a rigetti di occhialone e quindi non sarebbe coerente con l'obiettivo di eliminare progressivamente i rigetti.
- (13) Inoltre, nel Mediterraneo è attualmente applicabile una taglia minima per l'occhialone di 33 cm. Poiché l'occhialone è presente in una zona a cavallo tra il Mediterraneo e l'Atlantico nord-orientale, affinché le misure possano essere efficaci è necessario garantire lo stesso livello di protezione in tutte le zone di distribuzione dello stock. Ciò permetterebbe anche di evitare dichiarazioni inesatte. Il fatto di autorizzare la cattura e lo sbarco di occhialone al di sotto di una taglia di 33 cm incide negativamente sulla capacità riproduttiva della specie e comporta quindi una grave minaccia per la conservazione dello stock dell'Atlantico nord-orientale.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento riguardano la conservazione di stock ittici esauribili. Esse mirano a evitare l'eccessivo sfruttamento degli stock di occhialone e a riportarli entro limiti biologici di sicurezza. La fissazione di una taglia minima di 33 cm per tali stock si applica anche ai prodotti dell'Unione e ai prodotti importati, indipendentemente dalla loro origine. Inoltre, le misure saranno applicate congiuntamente alle misure di conservazione dell'Unione destinate a far fronte a problemi analoghi, tra cui il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).

⁽²⁾ SEC(2002) 888 — Relazione del gruppo di lavoro ad hoc sulla valutazione dei piani di ricostituzione dell'Andalusia e della Sicilia (Bruxelles, 16.8.2002) e documento SEC (2004) 772, pag. 406.

⁽³⁾ Relazione dello CSTEP, 16-09 — *Red seabream* JRC101980, Taglia minima di conservazione per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) pag. 9, paragrafi 5, 6 e 7.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).



(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del regolamento (CE) n. 850/98 e in aggiunta all'allegato XII dello stesso, all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) si applica una taglia minima di riferimento di 33 cm nelle regioni da 1 a 5 quali definite all'articolo 2 del suddetto regolamento.

Articolo 2

Entro la fine del 2018 la Commissione valuta se le misure introdotte dal presente regolamento sono ancora necessarie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1417



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/788 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 107, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione ⁽²⁾ indica i dati che gli Stati membri sono tenuti a registrare e a trasmettere alla Commissione per consentire il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati nell'ambito della gestione concorrente da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014, tali dati devono essere aggiornati al momento dell'approvazione e del completamento di ciascun intervento. Per contro, la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, deve essere trasmessa dagli Stati membri annualmente con i dati aggiornati ogni anno entro la fine dell'anno precedente. Sussistono inoltre differenze circa il contenuto dei dati delle due relazioni e si creano così inutili oneri amministrativi per gli Stati membri nell'elaborazione di tali relazioni.
- (3) Al fine di aumentare la coerenza tra le diverse relazioni e quindi di semplificare l'adempimento degli obblighi di notifica, anche i dati richiesti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 dovrebbe essere aggiornati annualmente e dovrebbero riguardare gli stessi interventi e gli stessi dati oggetto della relazione di attuazione prevista dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 stabilisce le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a inviare. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ fissa le norme per la presentazione dei pertinenti dati cumulativi sugli interventi. Al fine di chiarire che tali regolamenti si riferiscono agli stessi obblighi di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere stabilito un chiaro nesso fra i due regolamenti e gli obblighi di comunicazione che impongono.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

⁽¹⁾ G.U. L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (G.U. L 334 del 21.11.2014, pag. 39).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (G.U. L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (G.U. L 334 del 21.11.2014, pag. 11).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è così modificato:

1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'elenco dei dati è registrato e trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente ai modelli di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione (*), per ogni intervento selezionato per il finanziamento nell'ambito del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).»;

2) l'articolo 3 è soppresso;

3) la tabella dell'allegato I, parte A, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I del presente regolamento;

4) la tabella dell'allegato I, parte B, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente regolamento;

5) la tabella dell'allegato I, parte C, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato III del presente regolamento;

6) la tabella dell'allegato I, parte D, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

«PARTE A


Informazioni di carattere amministrativo

Campo	Contenuto del campo	Descrizione	Dati necessari e sinergie
1	CCI	Codice comune di identificazione del programma operativo	Campo di dati 19 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (1)
2	Identificativo unico dell'intervento (ID)	Richiesta per tutti gli interventi finanziati dal Fondo	Campo di dati 5 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014
3	Denominazione dell'intervento	Se disponibile e se il campo 2 è un numero	Campo di dati 5 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014
4	Numero della nave «Numero del registro della flotta comunitaria» [CFR (2)]	Se pertinente	Specifico FEAMP
5	Codice NUTS (3)	Indicare il livello NUTS più pertinente (valore di default = livello III)	Specifico FEAMP
6	Beneficiario	Nome del beneficiario (solo persone giuridiche e persone fisiche conformemente al diritto dello Stato membro)	Campo di dati 1 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014
7	Genere del beneficiario	Se pertinente (valori possibili: 1: maschio, 2: femmina, 3: altro)	Specifico FEAMP
8	Dimensioni dell'impresa	Se pertinente (4) (valori possibili: 1: micro, 2: piccola, 3: media, 4: grande)	Specifico FEAMP
9	Stato di avanzamento dell'intervento	1 cifra: codice 0 = intervento oggetto di una decisione di concessione di contributo, ma per il quale non è ancora stata dichiarata alcuna spesa dal beneficiario all'autorità di gestione codice 1 = intervento interrotto dopo esecuzione parziale (per il quale sono già state dichiarate alcune spese dal beneficiario all'autorità di gestione) codice 2 = intervento abbandonato dopo esecuzione parziale (per il quale sono già state dichiarate alcune spese dal beneficiario all'autorità di gestione) codice 3 = intervento eseguito integralmente (per il quale tutte le spese sono state pagate al beneficiario) codice 4 = intervento in fase di esecuzione (per il quale sono già state dichiarate alcune spese dal beneficiario all'autorità di gestione)	Specifico FEAMP



Campo	Contenuto del campo	Descrizione	Dati necessari e sinergie
		codice 5 = intervento eseguito integralmente (ma per il quale non tutte le spese sono state necessariamente pagate al beneficiario)	

- (¹) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
- (²) allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).
- (³) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
- (⁴) In conformità dell'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) per le PMI.»




ALLEGATO II

«PARTE B

Previsioni di spesa (nella valuta applicabile all'intervento)

Campo	Contenuto del campo	Descrizione	Dati necessari e sinergie
10	Costo totale ammissibile	Importo del costo totale ammissibile dell'intervento approvato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno	Campo di dati 41 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014
11	Costo pubblico totale ammissibile	Importo dei costi pubblici totali ammissibili che costituiscono spesa pubblica quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 1303/2013	Campo di dati 42 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014
12	Sostegno del FEAMP	Importo del sostegno del FEAMP quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno	Specifico FEAMP
13	Data di approvazione	Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno	Campo di dati 12 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014»




ALLEGATO III

«PARTE C

Esecuzione finanziaria dell'intervento (in EUR)

Campo	Contenuto del campo	Descrizione	Dati necessari e sinergie
14	Spesa totale ammissibile	Spesa totale ammissibile dichiarata dal beneficiario all'autorità di gestione nella richiesta/nelle richieste di pagamento	Campo di dati 46 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014
15	Spesa pubblica totale ammissibile	Spesa pubblica, quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente alle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione nella richiesta/nelle richieste di pagamento	Campo di dati 47 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014
16	Spesa ammissibile nell'ambito del FEAMP	Spesa FEAMP corrispondente alle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione nella richiesta/nelle richieste di pagamento	Specifico FEAMP
17	Data del pagamento finale al beneficiario		Campo di dati 45 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 (unicamente data del pagamento finale al beneficiario)»



ALLEGATO IV

«PARTE D

Dati relativi all'esecuzione dell'intervento

Campo	Contenuto del campo	Osservazioni	Dati necessari e sinergie
18	Misura in questione	Codice della misura (cfr. allegato II)	Specifico FEAMP
19	Indicatore di output	Valore numerico	Specifico FEAMP
20	Dati relativi all'esecuzione dell'intervento	Cfr. allegato II	Specifico FEAMP
21	Valore dei dati relativi all'esecuzione	Valore numerico	Specifico FEAMP (è aggiornato solo due volte quando il campo 9 corrisponde al codice 0 e al codice 5)»

17CE1418



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/789 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	176,8
	MA	93,7
	TR	91,0
	ZZ	120,5
0707 00 05	MA	79,4
	TR	116,3
	ZZ	97,9
0709 93 10	TR	129,9
	ZZ	129,9
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	51,5
	IL	80,7
	MA	55,7
	ZZ	62,6
0805 50 10	TR	59,0
	ZZ	59,0
0808 10 80	AR	91,2
	BR	113,7
	CL	124,4
	CN	145,5
	NZ	144,0
	US	111,3
	ZA	97,6
	ZZ	118,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1419



DECISIONE (UE) 2017/790 DEL CONSIGLIO**del 25 aprile 2017****relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1).


⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012, recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare (GUL 72 del 10.3.2012, pag. 2).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 98 del 4.4.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GUL 38 del 9.2.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione al fine di rettificare le emissioni specifiche medie di CO₂ nel 2010 indicate per il costruttore Piaggio (GUL 285 del 29.10.2013, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GUL 84 del 20.3.2014, pag. 38).



- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione ⁽¹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione ⁽³⁾.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.
- (13) L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
I. BORG

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO₂ da veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).



PROGETTO

DECISIONE N... DEL COMITATO MISTO SEE
del ...
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012, recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione al fine di rettificare le emissioni specifiche medie di CO₂ nel 2010 indicate per il costruttore Piaggio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO₂ da veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 72 del 10.3.2012, pag. 2.

⁽³⁾ GUL 98 del 4.4.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 38 del 9.2.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 285 del 29.10.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 84 del 20.3.2014, pag. 38.

⁽⁷⁾ GUL 121 del 24.4.2014, pag. 1.

⁽⁸⁾ GUL 121 del 24.4.2014, pag. 21.

⁽⁹⁾ GUL 125 del 26.4.2014, pag. 57.



(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21av (Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«21aw. **32011 R 0510**: Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1), modificato da:

- **32012 R 0205**: Regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012 (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 2);
- **32014 R 0253**: Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 38);
- **32014 R 0404**: Regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori devono trasmettere le informazioni all'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori trasmettono le informazioni alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA.»;

b) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa i costruttori stabiliti negli Stati EFTA.»;

c) all'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori informano congiuntamente l'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende o viene esteso per includere almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori informano congiuntamente la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

d) all'articolo 7, paragrafo 5, anziché «gli articoli 101 e 102 TFUE» leggasi «gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE» e anziché «Unione» leggasi «SEE»;


e) all'articolo 7, paragrafo 7, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA» e all'articolo 10, paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la parola «Commissione»;

f) anche i dati trasmessi dagli Stati EFTA sono conservati nel registro centralizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

g) all'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«L'Autorità di vigilanza EFTA esegue i calcoli di cui al primo comma per i costruttori stabiliti negli Stati EFTA e informa ciascuno dei costruttori stabiliti negli Stati EFTA a norma del secondo comma.»;

h) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 8, paragrafo 5, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso» e all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 11, paragrafi 3, 4, 5 e 6, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso» sono inserite dopo la parola «Commissione»;



- i) all'articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Qualora il costruttore o il responsabile del raggruppamento sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA impone l'indennità per le emissioni in eccesso.

Le indennità per le emissioni in eccesso sono ripartite tra la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA proporzionalmente alla quota delle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'UE o negli Stati EFTA, rispettivamente, rispetto al numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel SEE.»;

- j) all'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«La Commissione europea utilizza il proprio metodo consolidato di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso, come stabilito al paragrafo 1 della decisione n. 2012/99/UE della Commissione, anche in relazione alle immatricolazioni negli Stati EFTA di costruttori stabiliti nell'UE.

L'Autorità di vigilanza EFTA determina i metodi di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali metodi si basano su quelli della Commissione.»;

- k) all'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda gli Stati EFTA, essi stessi stabiliscono la destinazione dell'importo delle indennità per le emissioni in eccesso.»;

- l) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 11, paragrafo 2, le parole «o, nel caso di un fornitore o di un costruttore stabiliti negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la parola «Commissione»;

- m) all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«I fornitori o i costruttori stabiliti negli Stati EFTA inviano le domande di cui al presente articolo alla Commissione. La Commissione attribuisce a queste domande la stessa priorità delle altre domande presentate a norma del presente articolo.»;

- n) all'articolo 12, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni della Commissione che approvano tecnologie innovative a norma del presente articolo sono generalmente applicabili e vengono integrate nell'accordo SEE.»;

- o) il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

21awa. **32012 R 0293**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (EU) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1), modificato da:


— **32014 R 0410**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) agli articoli 9 e 10, sono inserite dopo le parole «alla Commissione» le parole «o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» e dopo le parole «la Commissione», le parole «o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA»;
- b) l'articolo 10, paragrafo 3, non si applica per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.

21awb. **32013 R 0114**: Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 1), modificato da:

— **32013 R 1047**: Regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013 (GU L 285 del 29.10.2013, pag. 1).



Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:

- a) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 6, paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso» sono inserite dopo la parola «Commissione»;
- b) l'articolo 6, paragrafo 2, e il messaggio di posta elettronica di cui all'allegato I non si applicano per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.

21awc. **32014 R 0427**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 510/2011 e (UE) n. 253/2014, dei regolamenti delegati (UE) n. 205/2012, (UE) n. 114/2013, (UE) n. 1047/2013 e (UE) n. 404/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 293/2012, (UE) n. 410/2014 e (UE) n. 427/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/791 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Stupavské Zelé (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Stupavské Zelé» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Stupavské Zelé» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Stupavské Zelé» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 5 del 7.1.2017, pag. 6.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

17CE1421



REGOLAMENTO (UE) 2017/792 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2017****recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1° luglio 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 incluso agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2017 incluso.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ G.U.L. 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (G.U.L. 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	07/TQ127
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	RED/N3M.
Specie	Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)
Zona	NAFO 3M
Periodo di chiusura	27.2.2017-30.6.2017

17CE1422



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/793 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 180/2008 per quanto riguarda la proroga del periodo di designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, lettera d,

considerando quanto segue:


- (1) Con il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione ⁽²⁾ è stata designata l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) con i suoi laboratori per la sanità animale e le malattie degli equini, Francia, come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie degli equini diverse dalla peste equina; nell'allegato del medesimo regolamento sono indicati le sue funzioni, i suoi compiti e le procedure per quanto riguarda la collaborazione con i laboratori preposti alla diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 180/2008, nella versione adottata dalla Commissione nel 2008, veniva designata l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per un periodo iniziale di cinque anni con scadenza il 30 giugno 2013. Il regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione ⁽³⁾ ha aggiornato il regolamento (CE) n. 180/2008 per quanto riguarda il nome dell'istituto, modificandolo in Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Il regolamento (CE) n. 180/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 72/2013 della Commissione ⁽⁴⁾, ha prorogato il periodo di designazione dell'ANSES di cinque anni, portando la scadenza al 30 giugno 2018.
- (3) Per oltre otto anni l'ANSES ha svolto le sue funzioni, i suoi compiti e le sue procedure migliorando in modo significativo le capacità dei laboratori di riferimento nazionali per la diagnosi e la diagnosi differenziale di certe malattie degli equini.
- (4) Al fine di garantire l'elevata qualità e l'uniformità dei risultati delle analisi e delle diagnosi nell'Unione è importante che l'ANSES continui a svolgere le proprie attività come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina per un ulteriore periodo di cinque anni.
- (5) Il regolamento (CE) n. 180/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell'Unione europea (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 72/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda il periodo di designazione di alcuni laboratori come laboratori di riferimento dell'UE (GU L 26 del 26.1.2013, pag. 9).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 180/2008, la data «30 giugno 2018» è sostituita dalla data «30 giugno 2023».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1423



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/794 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2017****che approva il diossido di silicio Kieselgur come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco include il diossido di silicio Kieselgur.
- (2) Il diossido di silicio Kieselgur è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 18 dicembre 2015.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'11 ottobre 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti diossido di silicio Kieselgur possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il diossido di silicio Kieselgur ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 18, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (7) È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il diossido di silicio Kieselgur è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Diossido di silicio Kieselgur	Denominazione IUPAC: diossido di silicio Kieselgur N. CE: Non disponibile N. CAS: 61790-53-2	1 000 g/kg in peso (100 %)	1° novembre 2018	31 ottobre 2028	18	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;</p> <p>2) In considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:</p> <p>a) agli utilizzatori professionali;</p> <p>b) agli utilizzatori non professionali;</p> <p>3) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.</p> <p>(*) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.</p> <p>(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).</p> <p>(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).</p>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/795 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2017****che approva il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diossido di silicio (come nanomateriale costituito da aggregati e agglomerati) che, a seguito della sua valutazione, va ridenominato «diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie».
- (2) Il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 18 dicembre 2015.
- (4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'11 ottobre 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (7) Poiché dalla valutazione è risultato che il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie è un nanomateriale, l'approvazione dovrebbe comprendere tali nanomateriali, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (8) È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Caratteristiche strutturali di riferimento (2)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Diossido di silicio amorfo sintetico, pirogenico, nano, trattato in superficie	Denominazione IUPAC: silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, prodotti dell'idrolisi con silice N. CE: 272-697-1 N. CAS: 68909-20-6	998 g/kg (grado di purezza del substrato interno dopo l'ignizione)	— Tenore di carbonio: 3 — 4 % — Granulometria delle particelle primarie: 6,9 — 8,6 nm; — Superficie specifica: 217 — 225 m ² /g; — Granulometria degli aggregati stabili di particelle: > 70 nm; — Trattamento di superficie: più del 90 % della superficie trattato con esametilsilazano (n. CAS 999-97-3)	1° novembre 2018	31 ottobre 2028	18	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo; 2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali; 3) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e adottare le opportune misure di attuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2) Le caratteristiche strutturali indicate in questa colonna sono quelle del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/796 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2017
che approva il diclofluanide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo
di prodotto 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea


visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diclofluanide.
- (2) Il diclofluanide è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21, prodotti antincrostazione, descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 22 ottobre 2015.
- (4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'11 ottobre 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti diclofluanide possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) L'accettabilità dei rischi connessi all'uso dei prodotti antincrostazione e l'idoneità delle misure proposte per l'attenuazione del rischio dovrebbero tuttavia essere ulteriormente confermate. Al fine di agevolare, al momento del rinnovo delle approvazioni dei principi attivi esistenti nei prodotti antincrostazione, il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dell'uso di tali principi attivi, nonché delle misure di attenuazione del rischio applicate, l'approvazione di tutti questi principi attivi dovrebbe scadere alla stessa data.
- (7) È pertanto opportuno approvare il diclofluanide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).



- (8) Poiché il diclofluanide soddisfa i criteri per la classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1, quale definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, gli articoli contenenti o trattati con diclofluanide dovrebbero essere opportunamente etichettati quando sono immessi sul mercato.
- (9) È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il diclofluanide è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).



ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Data di approva- zione	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Diclofluamide	Denominazione IUPAC: N-(Dichloro fluorometilthio)- N',N'-dimethyl-N-phenylsulfam- ide N. CE: 214-118-7 N. CAS: 1085-98-9	96 % p/p	1° novembre 2018	31 dicembre 2025	21	<p>Nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo.</p> <p>Nel caso in cui i prodotti contenenti diclofluamide siano autorizzati per l'uso da parte di utilizzatori non professionali, le persone che mettono a disposizione sul mercato tali prodotti destinati a utilizzatori non professionali provvedono affinché vengano forniti con adeguati guanti protettivi.</p> <p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i prodotti contenenti diclofluamide non sono autorizzati o utilizzati per controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti su imbarcazioni d'acqua dolce; 2) per gli utilizzatori industriali o professionali occorre stabilire procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Se l'esposizione non può essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti vanno usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale; 3) le etichette e, se del caso, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste non siano asciutte; 4) le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza dei prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di evitare le perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti diclofluamide devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento.




Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (1)	Data di approva- zione	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
						<p>5) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.</p> <p>L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:</p> <p>il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo contenente o trattato con diclofluaniide provvede affinché l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p>

(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

17CE1426



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/797 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	176,8
	MA	100,6
	TR	89,0
	ZZ	122,1
0707 00 05	MA	79,4
	TR	116,3
	ZZ	97,9
0709 93 10	TR	134,4
	ZZ	134,4
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	47,7
	MA	55,9
	ZZ	51,8
0805 50 10	TR	60,0
	ZA	157,0
	ZZ	108,5
0808 10 80	AR	111,7
	BR	106,5
	CL	115,0
	CN	145,5
	NZ	124,5
	US	111,3
	ZA	98,7
	ZZ	116,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1427



DECISIONE (UE) 2017/798 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

che autorizza l'avvio di negoziati con il governo del Giappone per la conclusione di un accordo di cooperazione in materia di politica di concorrenza tra l'Unione europea e il governo del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati tra l'Unione europea e il governo del Giappone in vista della conclusione di un accordo di cooperazione in materia di politica di concorrenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con il governo del Giappone per la conclusione di un accordo che inserisce nuove disposizioni nell'Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali ⁽¹⁾, con riguardo allo scambio di prove su base di reciprocità nelle indagini in materia di concorrenza.

2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato che figurano nell'addendum della present

in
ia*Articolo 2*

La Commissione è nominata quale negoziatore dell'Unione.

e

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo di lavoro «Concorrenza» del Consiglio.

Articolo 4


La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

I. BORG

⁽¹⁾ GUL 183 del 22.7.2003, pag. 12.



DECISIONE (UE) 2017/799 DEL CONSIGLIO**del 5 maggio 2017****relativa alla nomina di tre membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo cipriota,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 26 luglio 2016, con decisione (UE) 2016/1233 ⁽⁴⁾, il sig. Georgios GEORGIOU è stato sostituito dal sig. Kyriakos CHATZITTOFIS in qualità di membro e il sig. Kyriakos CHATZITTOFIS è stato sostituito dal sig. Stavros YEROLATSITES in qualità di supplente.
- (2) Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Kyriakos CHATZITTOFIS, della sig.ra Louisa MAVROMMATI e del sig. Charalambos PITTAS.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Stavros YEROLATSITES.
- (4) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Stavros STAVRINIDES a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato:

a) quali membri:

- sig. Nikos ANASTASIOU, *Mayor of Kato Polemidia Municipality*,
- sig. Andros KARAYIANNIS, *Mayor of Deryneia Municipality*,
- sig. Stavros STAVRINIDES, *Municipal Councillor of Strovolos Municipality*,

e

b) quali supplenti:


- sig. Kyprianos ANDRONIKOU, *Mayor of Dromolaxia — Meneou Municipality*,
- sig. Theodoros ANTONIOU AVVAS, *Mayor of Mesa Yitonia Municipality*.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/1233 del Consiglio, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro (GUL 202 del 28.7.2016, pag. 41).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH

17CE1429



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/800 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2017**

**che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione
frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES**

[notificata con il numero C(2017) 2899]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) In seguito a una comunicazione della Spagna la categoria «altri animali» per il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Alicante dovrebbe essere limitata agli animali di piccole dimensioni. È pertanto opportuno aggiungere la nota 10 alla categoria O per tale posto d'ispezione frontaliero nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito a una comunicazione della Francia l'approvazione per il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Lyon-Saint Exupéry dovrebbe essere estesa agli equidi registrati. È pertanto opportuno modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) I Paesi Bassi hanno comunicato che un centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero nel porto di Amsterdam dovrebbe essere soppresso e un centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero nel porto di Rotterdam dovrebbe essere spostato in una nuova sede. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).
- (6) In seguito alle comunicazioni di Irlanda, Italia e Austria dovrebbe essere modificato l'elenco delle unità locali del sistema TRACES per tali paesi figurante nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).



- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte concernente la Spagna, la voce relativa all'aeroporto di Alicante è sostituita dalla seguente:

«Alicante	ES ALC 4	A		HC(2), NHC(2)	O(10)»
-----------	----------	---	--	---------------	--------

b) nella parte concernente la Francia, la voce relativa all'aeroporto di Lyon-Saint Exupéry è sostituita dalla seguente:

«Lyon-Saint Exupéry	FR LIO 4	A		HC-T(1), HC-NT, NHC	E»
---------------------	----------	---	--	------------------------	----

c) la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam	NL AMS 1	P	Cornelis Vrolijk	HC-T(FR)(2)(3)	
			Daalimpex, Velsen	HC-T	
			PCA	HC(2), NHC(2)	
			Kloosterboer Ijmuiden	HC-T(FR)	
			Blankendaal Coldstores, Velsen	HC-T(FR)(2)»	

ii) la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam	NL RTM 1	P	Eurofrigo Karimatastraat	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Eurofrigo, Abel Tasmanstraat	HC	
			Frigocare Rotterdam B.V.	HC(2)	
			Agro Merchants Maasvlakte B.V.	HC(2), NHC(2)	
			Kloosterboer Delta Terminal	HC(2)	
			Maastank B.V.	NHC-NT(6)»	

2) l'allegato II è così modificato:

a) nella parte concernente l'Irlanda, le voci relative alle unità locali «IE00400 CORK CITY» e «IE10400 CLONAKILTY» sono sostituite dalla seguente:

«IE00400	CORK»
----------	-------

b) la parte concernente l'Italia è così modificata:

i) le voci relative all'unità regionale «IT00020 SARDEGNA» sono sostituite dalla seguente:

«IT00020 SARDEGNA

IT00120	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE»
---------	-------------------------------------




ii) le voci relative all'unità regionale «IT00005 VENETO» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00005 VENETO

IT00105	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
IT00305	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
IT00605	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
IT00905	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
IT01005	AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
IT01205	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
IT01605	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
IT01805	AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
IT02005	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA»

c) nella parte concernente l'Austria, la voce relativa all'unità locale «AT00324 Wien Umgebung» è soppressa.

17CE1430



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/801 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

[notificata con il numero C(2017) 2894]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) che, in seguito all'approvazione del nuovo codice per la nomenclatura dei funghi da parte del Congresso Internazionale di Botanica, è stato denominato *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, di seguito «*Phyllosticta citricarpa*», è un organismo nocivo elencato nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera c), punto 11, della direttiva 2000/29/CE. Non ne è nota la presenza nell'Unione. È l'agente responsabile dell'antracnosi degli agrumi e rappresenta una grave minaccia per la coltivazione degli agrumi nell'Unione.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure per quanto concerne i frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L. e *Citrus latifolia* Tanaka (di seguito i «frutti specificati»), originari del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay, per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Phyllosticta citricarpa*.
- (3) A partire dall'adozione di tale decisione, gli Stati membri hanno notificato più volte intercettazioni di *Phyllosticta citricarpa*, tra maggio e ottobre 2016, a seguito delle ispezioni delle importazioni dei frutti specificati originari dell'Argentina.
- (4) La Commissione ha valutato tali intercettazioni ricorrenti, concludendo che la certificazione fitosanitaria in Argentina non offra sufficienti garanzie dell'assenza di *Phyllosticta citricarpa*. Le garanzie fitosanitarie attualmente in vigore in Argentina non sono pertanto sufficienti a evitare l'introduzione di *Phyllosticta citricarpa* nell'Unione.
- (5) Di conseguenza l'introduzione nell'Unione di tali frutti dovrebbe essere subordinata all'osservanza di determinate prescrizioni. Tali prescrizioni dovrebbero coincidere con i requisiti per i frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay, e dovrebbero essere applicati ai frutti specificati destinati a scopi diversi dalla trasformazione industriale in succo e ai frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo.
- (6) Poiché le intercettazioni sui frutti specificati originari dell'Argentina si sono verificate su diverse specie e varietà, non sono richieste ulteriori analisi per l'individuazione di infezioni latenti, come nel caso dei frutti specificati di *Citrus sinensis* (L.) Osbeck «Valencia» originari del Sud Africa e dell'Uruguay.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/715.
- (8) Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero essere applicate a decorrere dal 5 giugno 2017 in modo da dare alle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante, agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori interessati tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa (GUL 125 del 13.5.2016, pag. 16).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Phyllosticta citricarpa*.»;

2) all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) «frutti specificati»: frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium L.* e *Citrus latifolia Tanaka.*»;

3) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay, diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono essere introdotti nell'Unione conformemente agli articoli da 4 a 7 della presente decisione.»;

4) è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari dell'Argentina

I frutti specificati originari dell'Argentina sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che includa alla rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:


- a) una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a trattamenti contro la *Phyllosticta citricarpa* eseguiti al momento opportuno, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
 - b) una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita, e che nessun sintomo di *Phyllosticta citricarpa* è stato individuato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
 - c) una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di *Phyllosticta citricarpa*, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo.»;
- 5) all'articolo 6, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

«Articolo 6

Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione

1. I frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay sono ispezionati visivamente al punto di ingresso o sul luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (*). Tali ispezioni vengono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base a ogni eventuale sintomo di *Phyllosticta citricarpa*.

(*) Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).»;



6) all'articolo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay, oltre alle lettere a) e b), vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.»;

7) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono solo essere introdotti e circolare nell'Unione conformemente agli articoli da 9 a 17 della presente decisione.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 5 giugno 2017.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE1431



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/802 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2017****che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi per il tipo di prodotto 5****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il PHMB (1600; 1.8).
- (2) Il PHMB (1600; 1.8) è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 5, acqua potabile, descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 23 novembre 2015.
- (4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 12 ottobre 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 5 e contenenti PHMB (1600; 1.8) potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale tipo di prodotto, gli scenari considerati nelle valutazioni del rischio ambientale hanno evidenziato rischi inaccettabili.
- (6) Non è pertanto opportuno approvare il PHMB (1600; 1.8) ai fini del suo uso nei biocidi per il tipo di prodotto 5.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PHMB (1600; 1.8) (n. CE: n.d., n. CAS 27083-27-8 e 32289-58-0) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi per il tipo di prodotto 5.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1432



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/803 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2017
che modifica il regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione relativo alla classificazione di
talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
- (2) Il punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione ⁽³⁾ classifica una massa bianca pastosa denominata «creamed coconut», in genere utilizzata per la preparazione in cucina di salse e altri prodotti alimentari e ottenuta per triturazione fine di noce di cocco e pastorizzata, nella voce 2008 della nomenclatura combinata come frutta a guscio, altrimenti preparata, non nominata né compresa altrove. La classificazione del prodotto nella voce 0801 della nomenclatura combinata era stata esclusa in quanto la pastorizzazione non era consentita nel capitolo 8.
- (3) La nomenclatura combinata, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome dell'Unione con la decisione 87/369/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) Nel 1992 è stata introdotta nel sistema armonizzato la nota 3 a) del capitolo 8. Essa autorizza un trattamento termico moderato per migliorare la conservazione o la stabilità della frutta a guscio secca di tale capitolo. In base ai documenti storici del sistema armonizzato, il termine «pastorizzazione» inizialmente proposto nel testo di tale nota è stato alla fine sostituito dall'espressione più generica «trattamento termico moderato». Le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽⁵⁾ relative al capitolo 8 hanno precisato, a livello dell'Unione, che la pastorizzazione è fra l'altro ammissibile per la frutta e la frutta a guscio secche di tale capitolo.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GUL 37 del 9.2.1991, pag. 25).

⁽⁴⁾ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU C 214 del 30.6.2015, pag. 4.



- (5) È pertanto opportuno cancellare il punto 2 dalla tabella riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 al fine di evitare possibili divergenze nella classificazione tariffaria dei prodotti a base di polpa di nocca di cocco essiccata, come il «creamed coconut», che hanno ricevuto un trattamento termico moderato e di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 316/91.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riga corrispondente al punto 2 della tabella di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

17CE1433



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/804 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

- (1) Il 13 febbraio 2016 la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha avviato un'indagine a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dal comitato per la difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping praticato per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.
- (2) Il 12 novembre 2016 la Commissione ha istituito con il regolamento (UE) 2016/1977 ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio») un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «il paese interessato»).

2. Fase successiva della procedura

- (3) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie») i produttori dell'Unione, i produttori esportatori cinesi e un'associazione di produttori esportatori cinesi hanno presentato osservazioni scritte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (4) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, se opportuno, ha modificato di conseguenza le conclusioni provvisorie.
- (5) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive. Le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e, se opportuno, prese in considerazione.

3. Campionamento

- (6) Nei considerando da 7 a 9 del regolamento provvisorio la Commissione ha invitato a presentare osservazioni sulla rappresentatività di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1977 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GUL 305 del 12.11.2016, pag. 1).



- (7) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che un produttore dell'Unione doveva essere escluso dal campione poiché i suoi dati falsavano i risultati per tutta l'industria. Un secondo produttore esportatore cinese ha sottolineato che la Vallourec era la società più grande del campione e quindi non era chiaro se il campione fosse rappresentativo o no per l'industria dell'Unione. Il denunciante ha sostenuto che la concorrenza dei produttori cinesi è sempre più evidente anche per i prodotti su misura e di alta gamma. Egli ha inoltre sottolineato che i prodotti petroliferi e del gas sono esportati prevalentemente al di fuori dell'Unione e quindi questa differenza nella gamma dei prodotti svolge solo un ruolo minore nel mercato dell'Unione.
- (8) La Commissione ha chiesto dati supplementari e ha effettuato un'ulteriore visita di verifica nei locali del produttore dell'Unione. I risultati hanno dimostrato che tale produttore fabbrica una gamma più ampia di tipi di prodotto rispetto agli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione, ma questa larga gamma di prodotti, comprendente tubi destinati alla produzione di energia elettrica, petrolio e gas e al settore delle costruzioni, rientrava nella definizione del prodotto. I produttori dell'Unione e i produttori cinesi sono presenti sia sul mercato dei prodotti di base sia su quello dei prodotti di alta gamma. Lo specifico produttore dell'Unione rappresenta una parte sostanziale della produzione dell'Unione. La Commissione ha quindi concluso che il produttore dell'Unione fa parte dell'industria dell'Unione e che non vi sono motivi per escluderlo dal campione. Qualsiasi impatto ingiustificato della situazione particolare di questa società sul pregiudizio generale è stato affrontato con l'adeguamento o la ponderazione dei costi, come spiegato nei considerando 81, 84 e 146.
- (9) L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha ribadito le sue osservazioni precedenti contrarie all'apertura dell'inchiesta, tra cui l'opposizione al metodo di selezione di un campione preliminare prima dell'apertura dell'inchiesta. Essa ha anche asserito che la denuncia era priva di fondamento, qualitativamente scarsa e basata su supposizioni, che la definizione del prodotto era troppo ampia e raggruppava prodotti troppo diversi e che gli elementi riservati erano troppo numerosi.
- (10) La Commissione ha ricordato che le parti interessate avevano la possibilità di presentare osservazioni sulla selezione preliminare delle società incluse nel campione. Le osservazioni dell'associazione cinese sono pervenute solo dopo la scadenza del termine, quando il campione che era già stato confermato. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto riguarda le altre affermazioni, la Commissione ha sottolineato che nella fase della denuncia non era ancora necessario disporre degli stessi elementi di prova relativi al dumping e al pregiudizio che sarebbero necessari per l'istituzione di misure. Le affermazioni riguardanti gli allegati riservati della denuncia sono state esaminate e la giustificazione della riservatezza è stata confermata. In ogni caso l'associazione cinese ha ricevuto una risposta dettagliata alle sue argomentazioni contrarie all'apertura dell'inchiesta.
- (11) In assenza di altre osservazioni concernenti il metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie riportate nei considerando da 10 a 13 del regolamento provvisorio.

4. Esame individuale


- (12) Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, tre produttori esportatori non inclusi nel campione hanno chiesto che fosse stabilito un margine di dumping individuale in conformità all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie due di loro hanno tuttavia deciso di ritirare la propria domanda di esame individuale. La società Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. è stata l'unico produttore esportatore che ha confermato la domanda iniziale di esame individuale.

5. Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

- (13) Durante l'inchiesta nessuno dei produttori esportatori ha presentato un modulo di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. Le conclusioni del considerando 15 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.

6. Risposte al questionario e visite di verifica

- (14) Oltre a inviare questionari ed effettuare visite di verifica, come descritto nei considerando 16 e 17 del regolamento provvisorio, la Commissione ha inviato domande supplementari al denunciante e a un produttore dell'Unione per effettuare verifiche sul pregiudizio e sul nesso di causalità individuati nel regolamento provvisorio. Inoltre un produttore esportatore cinese ha ricevuto un questionario per l'esame individuale.



(15) Le visite di verifica sono state effettuate nei locali delle seguenti società:

- a) produttori esportatori della RPC
 - Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. (esame individuale)
- b) produttori dell'Unione
 - Vallourec Deutschland GmbH, Germania
- c) importatori indipendenti
 - Edgen Murray GmbH, Austria/Regno Unito
 - Meever & Meever BV, Paesi Bassi
 - Cuñado SA, Spagna.


7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (16) L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha criticato l'anno di inizio del periodo in esame (2012), sostenendo che il 2011 sarebbe stato più appropriato. Essa ha affermato che le importazioni del prodotto interessato dalla Cina nell'UE sono diminuite da 46 657 tonnellate nel 2011 a 39 195 tonnellate nel 2012. Di conseguenza il 2012, come anno di riferimento, evidenzia un aumento delle importazioni nel corso del periodo in esame (a 42 539 tonnellate), mentre il 2011, come anno di riferimento, mostra un calo delle importazioni provenienti dalla Cina. L'associazione ha chiesto ulteriori spiegazioni in merito alla scelta dell'anno 2012.
- (17) La Commissione ha osservato che il periodo in esame è stato stabilito secondo la prassi corrente. Come spiegato al considerando 18 del regolamento provvisorio, il periodo in esame comprende tre anni civili completi precedenti il periodo dell'inchiesta. Non vi è alcuna base per selezionare un periodo diverso. L'osservazione è stata pertanto respinta. In ogni caso i dati raccolti presso le parti interessate riguardavano solo il periodo in esame. La determinazione degli indicatori di pregiudizio è stata perciò possibile soltanto per il periodo dal 2012 al 2015. I dati sui volumi delle importazioni provenienti dalla Cina a decorrere dal 2011 non hanno quindi consentito alla Commissione di trarre conclusioni sull'evoluzione globale della situazione dell'industria dell'Unione. Considerando la tendenza al ribasso della redditività dal 2012 in poi descritta nei considerando da 91 a 92, l'inclusione dell'anno 2011 nel periodo in esame avrebbe evidenziato un'evoluzione ancora più negativa della situazione dell'industria dell'Unione.
- (18) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che nel considerando 59 (corrispondente al considerando 47 del documento di divulgazione generale) la spiegazione fornita dalla Commissione per giustificare le differenze dei volumi d'esportazione non era basata su alcun elemento di prova.
- (19) La Commissione ha precisato che il considerando 59 non riguardava la richiesta di inclusione dell'anno 2011 nel periodo dell'inchiesta, ma si riferiva a un'altra osservazione di un'altra parte interessata, che aveva riscontrato un'incoerenza rispetto a un'indagine precedente sullo stesso prodotto. Le argomentazioni dell'associazione dei produttori esportatori cinesi concernenti il periodo dell'inchiesta sono state esaminate al considerando 17.
- (20) In assenza di altre osservazioni riguardo al periodo dell'inchiesta, il considerando 18 del regolamento provvisorio è stato confermato.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE


- (21) Un produttore esportatore cinese ha affermato che la definizione del prodotto era eccessivamente ampia, perché comprendeva tipi di prodotto in acciaio legato i cui costi e prezzi si differenziano notevolmente da quelli del prodotto standard in esame. Egli ha chiesto che i tipi di prodotto in acciaio legato e altolegato (*) fossero esclusi dalla definizione del prodotto.

(*) Tenore in cromo superiore o pari allo 0,5 % e inferiore al 7 %; tenore in cromo superiore o pari al 7 % e inferiore al 10,5 %. Questi tipi di prodotto sono stati identificati nella tabella NCP come categorie 4 e 5 (prima cifra dell'NCP).



- (22) L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha sostenuto che la definizione del prodotto raggruppa tre diversi segmenti di mercato: a) il petrolio/gas, b) le centrali elettriche e c) la costruzione, e che il pregiudizio avrebbe dovuto essere valutato separatamente per ciascun segmento. Essa ha affermato che i prodotti destinati a un segmento del mercato devono essere conformi a specifiche norme industriali e quindi non possono essere utilizzati in un altro segmento. Per comprovare quest'ultima affermazione, essa ha fatto riferimento alla prassi del Canada e degli Stati Uniti, dove le indagini antidumping avevano distinto tra tubi fabbricati per il settore petrolifero o del gas e tubi fabbricati per altri settori.
- (23) Per quanto concerne quest'ultima affermazione, una delle parti interessate ha sostenuto che le sue esportazioni nell'Unione erano destinate solo al settore delle costruzioni.
- (24) Riguardo alla prima affermazione relativa all'acciaio legato e altolegato, la Commissione ha osservato che la definizione del prodotto in esame comprende un'ampia gamma di tipi di prodotto che presentano caratteristiche fisiche e tecniche di base identiche o simili. La Commissione ha tenuto conto delle differenze tra i tipi di prodotto e ha garantito un confronto equo. A ciascun tipo di prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori cinesi e a ciascun tipo di prodotto fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione è stato attribuito un unico numero di controllo del prodotto (NCP). Tale numero dipende dalle caratteristiche principali del prodotto, che in questo caso sono il tipo di prodotto, il diametro esterno, lo spessore delle pareti, la tempra e il rinvenimento, la lunghezza, l'estremità del tubo e la prova. I tipi di prodotto importati dalla Cina sono stati quindi confrontati sulla base dell'NCP con i prodotti fabbricati e venduti dall'industria dell'Unione aventi caratteristiche identiche o simili. In particolare, la prima caratteristica (tipo di prodotto) ha determinato la distinzione tra acciai non legati, acciai legati e acciai altolegati. Quindi le differenze di costo e di prezzo derivanti dall'acciaio legato e altolegato sono state prese in considerazione nei confronti. Conformemente alla giurisprudenza ⁽¹⁾, per determinare se si tratta di prodotti simili che fanno parte dello stesso prodotto è necessario verificare se essi sono accomunati dalle stesse caratteristiche tecniche e fisiche, dalle stesse destinazioni d'uso fondamentali e dallo stesso rapporto qualità-prezzo. A tale riguardo, occorre parimenti valutare l'intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti. Dall'inchiesta è emerso che tutti i tipi di prodotto sono fabbricati in acciaio utilizzando processi di fabbricazione che permettono di produrre tubi senza saldatura, utilizzando quindi macchinari simili, in modo da consentire ai produttori di passare da una variante all'altra del prodotto a seconda della domanda. Di conseguenza, anche se i diversi tipi di prodotto non sono tutti direttamente intercambiabili, i produttori sono in concorrenza per assicurarsi ordini che comprendono un'ampia gamma di tipi di prodotto. Questi tipi di prodotto sono inoltre fabbricati e venduti sia dall'industria dell'Unione sia dai produttori esportatori cinesi utilizzando un metodo di produzione simile.
- (25) Per quanto riguarda la seconda argomentazione concernente i segmenti del mercato, questa non specifica in base a quali elementi i tipi di prodotto di un dato segmento del mercato dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. Inoltre non viene spiegato per quali motivi si dovrebbe effettuare una valutazione del pregiudizio separata per ciascun segmento. La definizione del prodotto in esame, che comprende tubi senza saldatura con diametro esterno superiore a 406,4 mm, non è stata contestata né in seguito all'avviso di apertura dell'inchiesta, né nelle risposte al questionario o nelle visite di verifica. Come spiegato al considerando 24, l'NCP è basato sulle caratteristiche fisiche e tecniche di base e non sul potenziale utilizzo finale o segmento di mercato. In ogni caso dall'inchiesta è emerso che i produttori esportatori cinesi e i produttori dell'Unione si fanno concorrenza in tutti e tre i segmenti. Inoltre le aliquote del dazio per ogni singolo produttore esportatore cinese sono calcolate in base a una media ponderata per tipo di prodotto. Di conseguenza l'importo complessivo dei dazi da pagare rimarrebbe identico per un dato mix di prodotti. Alcuni tipi di prodotto avrebbero margini più bassi, mentre per altri i margini aumenterebbero, ma la somma di tutti i margini sarebbe uguale alla media ponderata di tutti i tipi di prodotto.
- (26) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno contestato ulteriormente la definizione del prodotto. Essi hanno affermato che a causa della diversità dei requisiti in termini di norme, del tenore degli elementi di lega e degli impieghi finali, i prodotti destinati al segmento del petrolio e del gas erano diversi da quelli per gli altri due segmenti e non intercambiabili. Secondo loro l'NCP non poteva consentire un confronto valido tra i tipi di prodotto, dato che la definizione del prodotto non era formulata correttamente. Per quanto riguarda i produttori che passano da un segmento all'altro, hanno affermato che le difficoltà rilevate negli altri due segmenti derivavano pertanto dalle forze di mercato e non erano legate alle importazioni dalla Cina. Essi hanno inoltre sostenuto che il passaggio dei produttori dell'Unione ad altri segmenti era una strategia commerciale che comportava necessariamente una riduzione delle entrate, poiché negli altri segmenti i prezzi di vendita erano inferiori rispetto a quelli del segmento dei prodotti del petrolio e del gas.
- (27) La Commissione ha rinviato al considerando 24, in cui ha concluso che anche se alcuni dei diversi tipi di prodotto non erano direttamente intercambiabili, in particolare a causa dei diversi requisiti in termini di norme

⁽¹⁾ Causa C-595/11; GU C 164 dell'8.6.2013, pag. 6.



e materie prime, essi erano comunque accomunati da caratteristiche fisiche e tecniche di base identiche o simili. Riguardo al passaggio ad altri segmenti, le parti interessate non hanno contestato nelle loro osservazioni la capacità dei produttori di passare da un segmento all'altro. Le osservazioni hanno quindi confermato le conclusioni del considerando (24), secondo cui i prodotti per i diversi segmenti sono stati fabbricati dagli stessi produttori, con macchinari simili, e i produttori possono passare da una variante all'altra. Di conseguenza la Commissione ha concluso che la definizione del prodotto era accurata e che quindi era possibile confrontare i tipi di prodotto sulla base dell'NCP. Si conclude pertanto che queste argomentazioni non hanno contraddetto le conclusioni dell'inchiesta.

- (28) La Commissione ha quindi concluso che tutti i tipi di prodotto in esame sono accomunati dalle stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Di conseguenza le argomentazioni sopraindicate sono state respinte e le conclusioni dei considerando da 19 a 22 del regolamento provvisorio sono state confermate.

C. DUMPING

1. Paese di riferimento

- (29) Come indicato nei considerando da 24 a 28 del regolamento provvisorio, il Messico è stato scelto come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.
- (30) In seguito all'istituzione di misure provvisorie una parte interessata ha affermato che la Corea del Sud dovrebbe essere considerata un paese di riferimento più appropriato, poiché il costo di produzione e il processo di fabbricazione dei laminatoi coreani si avvicinano maggiormente a quelli dei laminatoi cinesi. Tale parte ha inoltre sostenuto che esistevano notevoli differenze in termini di costi e tecnologia a livello del processo di produzione tra alcuni produttori esportatori cinesi e il produttore del paese di riferimento o i produttori dell'Unione. Il processo di produzione cinese sarebbe presumibilmente più avanzato e si dovrebbero effettuare alcuni adeguamenti per garantire un confronto equo.
- (31) Va notato che il prodotto in esame costituisce un mercato di nicchia e quindi il numero di produttori in grado di fabbricarlo è relativamente limitato. Inoltre la cooperazione con i produttori del paese di riferimento è volontaria. Anche se la CISA ha suggerito che sarebbe più appropriato scegliere la Corea del Sud come paese di riferimento, non ha proposto uno specifico produttore coreano disposto a collaborare. A tale riguardo si ricorda che nella fase provvisoria la Commissione ha chiesto la collaborazione di 13 società in 8 paesi. Sebbene fra queste vi fosse una società della Corea del Sud, essa non ha mai risposto alla richiesta. In base a ricerche su Internet e alla consultazione dei siti web di 41 fabbricanti di prodotti in acciaio della Corea del Sud è stato constatato che solo tre di questi hanno prodotto tubi senza saldatura. Due di loro hanno prodotto tubi di diametro ridotto che non corrispondono al prodotto in esame e l'unico produttore della Corea del Sud che ha fabbricato il prodotto in esame ha fatto uso di una tecnologia di produzione che non è comparabile alle tecnologie di produzione utilizzate principalmente dai produttori cinesi. Gli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta indicano che la Corea del Sud produceva prevalentemente tubi senza saldatura di diametro ridotto, che non sono il prodotto oggetto dell'inchiesta, o utilizzava una tecnologia di produzione non comparabile a quella dei produttori cinesi del prodotto in esame. Di conseguenza la Commissione ha concluso che la Corea del Sud non poteva essere considerata un paese di riferimento adeguato.
- (32) Inoltre, anche se i produttori cinesi si avvalgono di vari processi di produzione, quello del produttore messicano è uno dei processi di produzione utilizzati dai produttori cinesi. Le analogie tra i processi di produzione del Messico e della Cina hanno rafforzato la conclusione che il Messico è un paese di riferimento adeguato ai fini della presente inchiesta.
- (33) La parte interessata non ha presentato elementi di prova sufficienti a spiegare e a quantificare le differenze esistenti in termini di costi tra la sua tecnologia di produzione presumibilmente avanzata e la tecnologia utilizzata in Messico. Essa non ha fornito alcuna informazione sui costi di uno specifico produttore cinese, né per il settore di attività in Cina, né per qualsiasi altro produttore che ha utilizzato processi di produzione simili, che avrebbe potuto consentire alla Commissione di valutare le presunte differenze tra la tecnologia utilizzata in Cina e quella del produttore messicano che ha collaborato nonché l'eventuale impatto della scelta del Messico come paese di riferimento. La Corea del Sud, inoltre, non ha fornito alcuna collaborazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. La Commissione ha perciò confermato il Messico come unico paese di riferimento adeguato disponibile.
- (34) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la Commissione ha accettato il Messico come paese di riferimento in modo acritico, per la sola ragione che tale scelta rispondeva alla sua necessità di trovare margini di dumping elevati.



- (35) Tale argomentazione consisteva in una semplice asserzione e la parte interessata non ne ha dimostrato la fondatezza e non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che il Messico non fosse un paese di riferimento adeguato. In ogni caso la Commissione ricorda che se essa ottiene la collaborazione di un unico produttore esportatore di un paese ad economia di mercato, è tenuta a utilizzare tale paese in base alla sentenza GLS della Corte (C-338/10). L'argomentazione è stata pertanto respinta.


2. Valore normale

- (36) Il calcolo del valore normale è descritto dettagliatamente nei considerando da 29 a 37 del regolamento provvisorio.
- (37) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la maggior parte dei dati utilizzati per determinare il margine di dumping è stata mantenuta indebitamente riservata. Tale parte ha contestato in particolare il fatto che non fosse stato comunicato il valore normale del produttore che ha collaborato.
- (38) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni di natura riservata sono informazioni la cui divulgazione può causare 1) un significativo vantaggio per un concorrente oppure 2) gravi danni per la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale è stata ottenuta l'informazione. Dal momento che i dati relativi alle vendite e ai costi sono di natura riservata, nel regolamento provvisorio i dati sui profitti e sulle spese generali, amministrative e di vendita del produttore di riferimento sono stati indicati in percentuale, in intervalli di valori, garantendo in tal modo la maggiore trasparenza possibile senza violare il carattere riservato dei dati. Il produttore del paese di riferimento ha chiesto e giustificato il trattamento riservato dei suoi dati relativi alle vendite e ai costi, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la posizione concorrenziale della società. La divulgazione del valore normale potrebbe inoltre dare a un concorrente la possibilità di ricostruire i prezzi e i costi del produttore del paese di riferimento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (39) In assenza di altre osservazioni in merito al valore normale, si confermano le conclusioni dei considerando da 29 a 37 del regolamento provvisorio.
- (40) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese, Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. («Gross»), ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato un solo valore normale costruito per i 27 tipi di prodotto esportati da Gross durante il periodo dell'inchiesta, senza distinguere i diversi tipi di acciaio e i costi sostenuti per la tempra e il rinvenimento nel processo di produzione. Questa argomentazione era basata sulla lettura e sull'interpretazione di singole parti del documento di divulgazione generale, isolandone il senso dal contesto del documento.
- (41) A tale riguardo la Commissione ricorda che il calcolo del dumping è stato descritto dettagliatamente nei considerando da 44 a 47 del regolamento provvisorio e menzionato al considerando 41 del documento di divulgazione generale. Il considerando 44 del regolamento provvisorio spiega chiaramente che la Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione per ciascun tipo di prodotto separatamente e non ha mai utilizzato un unico valore normale per tutti i tipi di prodotto. I tipi di prodotto utilizzati per il confronto sono stati definiti nei questionari inviati al produttore del paese di riferimento, ai produttori esportatori cinesi e ai produttori dell'Unione. I gradi dell'acciaio, la tempra e il rinvenimento e le altre caratteristiche sono stati specificati e presi in considerazione per il calcolo del costo di produzione e per la costruzione del valore normale per ciascun tipo di prodotto separatamente, con gli opportuni adeguamenti per ogni caratteristica. Essendo basata su un'interpretazione errata del documento di divulgazione generale, l'argomentazione è stata respinta.
- (42) Gross ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe escludere dalle sue vendite all'esportazione i tipi di prodotto non fabbricati dal produttore del paese di riferimento, TAMSA.
- (43) In seguito alle decisioni dell'OMC concernenti la causa «Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina»⁽¹⁾ è prassi della Commissione trovare o costruire un valore normale per tutti i tipi di prodotto esportati dal produttore esportatore. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3. Prezzo all'esportazione

- (44) In assenza di osservazioni concernenti il prezzo all'esportazione, i considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio sono confermati.

⁽¹⁾ OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18 gennaio 2016.



4. Confronto

- (45) Il metodo utilizzato per confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione è descritto dettagliatamente nei considerando da 40 a 43 del regolamento provvisorio.
- (46) Si ricorda a tale riguardo che la Cina applica solo parzialmente una politica di rimborso dell'IVA all'esportazione. Per garantire che il valore normale sia espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, nel regolamento provvisorio il valore normale è stato stabilito includendo l'IVA pagata sulle esportazioni di tubi senza saldatura di grande diametro che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi. La specifica quota non rimborsabile dell'IVA era pari all'8 % per tutti i tipi di prodotto.
- (47) A tale riguardo i denuncianti hanno osservato che in Cina la quota rimborsabile dell'IVA non era la stessa per tutti i tipi di prodotto. Per i tubi utilizzati nelle attività di prospezione di petrolio e gas, in particolare, la quota rimborsabile dell'IVA era pari al 13 %, mentre per gli altri tipi di prodotto era pari al 9 %. Il denunciante ha sostenuto che i margini di dumping dovrebbero essere ricalcolati di conseguenza e ha chiesto una conferma del fatto che l'IVA in questione fosse stata effettivamente pagata prima di essere rimborsata.
- (48) Dato che in Cina l'IVA era la stessa per tutti i tipi di prodotto e corrispondeva al 17 %, ne consegue che la quota non rimborsabile dell'IVA per i tubi utilizzati in attività di prospezione di petrolio e gas era pari al 4 %, mentre per gli altri tipi di prodotto era pari all'8 %.
- (49) La Commissione ha quindi riveduto gli adeguamenti per le società che hanno dichiarato l'IVA effettivamente rimborsata, transazione per transazione, nelle loro risposte al questionario. I produttori esportatori in questione erano Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd. e Hengyang Valin MPM Co. Ltd.. I margini di dumping per queste società sono stati ricalcolati di conseguenza. Il nuovo calcolo effettuato tenendo conto delle specifiche quote non rimborsabili dell'IVA ha portato a margini di dumping leggermente inferiori. I margini di dumping delle altre società incluse nel campione sono rimasti al livello provvisorio.
- (50) Durante le visite di verifica è stato confermato che l'IVA era stata effettivamente pagata prima di essere rimborsata.

5. Margini di dumping

- (51) Il calcolo del dumping è descritto dettagliatamente nei considerando da 44 a 47 del regolamento provvisorio.
- (52) Per quanto concerne i produttori esportatori inclusi nel campione, gli adeguamenti più precisi dell'IVA relativi ai valori normali hanno determinato i seguenti margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto:

Società	Margine di dumping definitivo (%)
Yangzhou Chengde Steel Pipe Co. Ltd.	45,4
Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd.	103,8
Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd.	39,9
Hengyang Valin MPM Co. Ltd.	92,9
Altri produttori che hanno collaborato	73,6
Tutti gli altri produttori	103,8

Per l'unico produttore esportatore che ha richiesto l'esame individuale, Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd., nel documento di divulgazione generale il margine di dumping definitivo è stato fissato a un livello pari al 66,0 %.

- (53) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese [Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. («Gross»)] ha affermato che il suo margine di dumping (66,0 %) non poteva essere superiore ai margini di dumping di Yangzhou Chengde Steel Pipe Co. Ltd. («Chengde») e Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd. («Lontrin»), pari rispettivamente al 45,4 % e al 39,9 %. L'argomentazione si basava sulla combinazione di due considerazioni: i) l'ipotesi che il valore normale utilizzato per calcolare i margini di dumping fosse lo stesso per i tre esportatori cinesi e ii) il fatto che, secondo le statistiche sul commercio cinesi a livello dei codici doganali, il prezzo medio unitario delle esportazioni di Gross era superiore ai rispettivi prezzi di Chengde e Lontrin.



- (54) Per quanto riguarda l'ipotesi avanzata da Gross, la Commissione ricorda che il calcolo del margine di dumping non era basato su un valore normale medio per ciascun produttore esportatore, bensì sul valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato nel mercato dell'Unione da detto produttore esportatore. Il mix dei prodotti esportati è stato quindi il fattore determinante per il calcolo della media ponderata del margine di dumping. Dato che i tre produttori esportatori non hanno esportato lo stesso mix di prodotti durante il periodo dell'inchiesta, l'ipotesi avanzata da Gross non è corretta. I prezzi unitari all'esportazione utilizzati per il calcolo del margine di dumping erano inoltre basati su effettive operazioni di esportazione e non su dati statistici. Contemporaneamente, i prezzi unitari all'esportazione sono stati stabiliti a un livello dei tipi di prodotto non corrispondente al livello dei codici doganali utilizzati da Gross nella sua argomentazione. Essendo basata su ipotesi errate e fatti insufficienti, l'argomentazione è stata respinta. La correzione di alcuni errori materiali riscontrati durante il riesame del calcolo del margine di dumping ha tuttavia portato a una riduzione del margine di dumping definitivo dal 66,0 % al 52,3 %.

D. INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (55) In mancanza di osservazioni concernenti l'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 49 a 51 del regolamento provvisorio.
- (56) Le osservazioni sul considerando 52 del regolamento provvisorio riguardanti il campionamento dell'industria dell'Unione sono state già analizzate sopra, in connessione con le osservazioni sui considerando da 7 a 9 del regolamento provvisorio.

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo dell'Unione

- (57) In assenza di osservazioni concernenti il consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni del considerando 53 del regolamento provvisorio.


2. Importazioni nell'Unione dal paese interessato

Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

- (58) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha contestato il volume delle importazioni del 2012 indicato al considerando 54 del regolamento provvisorio, sostenendo che era diverso dai dati utilizzati in un'inchiesta conclusa in precedenza relativa allo stesso prodotto.
- (59) La Commissione ha spiegato che in tale inchiesta precedente la denuncia era stata presentata nel dicembre 2012. Essa non conteneva quindi i volumi delle importazioni per tutto l'anno 2012, ma si basava invece sulla seconda metà del 2011 e sulla prima metà del 2012. I dati utilizzati nel considerando 54 del regolamento provvisorio riflettevano i dati di Eurostat per l'intero periodo 2012-2015. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (60) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che al considerando 59 la spiegazione della Commissione non ha risposto alla loro affermazione, secondo cui il 2011 sarebbe stato un anno di inizio del periodo dell'inchiesta più appropriato.
- (61) La Commissione ha precisato che il considerando 59 si riferiva a un'altra affermazione di un'altra parte interessata. L'affermazione relativa al periodo dell'inchiesta è stata analizzata nel considerando 17.
- (62) In mancanza di altre osservazioni concernenti i volumi delle importazioni, si confermano i considerando 54 e 55 del regolamento provvisorio.

Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (63) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive è stato riscontrato un errore materiale relativo alle statistiche sulle importazioni nei considerando da 56 a 58 e nel considerando 105 del regolamento provvisorio.



- (64) Di conseguenza le conclusioni del considerando 56 del regolamento provvisorio sono state rivedute nel modo sottoindicato.

La seguente tabella indica i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Cina:

	2012	2013	2014	PI (2015)
Prezzo medio in EUR/t	1 096	1 079	1 037	1 099
Indice (2012 = 100)	100	98	95	100

Fonte: Commissione europea (Eurostat)

- (65) Le conclusioni del considerando 57 del regolamento provvisorio sono state rivedute nel modo sottoindicato.

I prezzi medi delle importazioni sono stati stabiliti in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni. I prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Cina sono rimasti piuttosto stabili durante il periodo in esame. I prezzi delle importazioni erano leggermente inferiori nel 2014 rispetto agli anni precedenti, ma nel 2015 sono aumentati nuovamente, raggiungendo i livelli iniziali.

- (66) Le conclusioni del considerando 58 del regolamento provvisorio sono state rivedute nel modo sottoindicato.

I prezzi medi delle importazioni dipendono tuttavia dal mix di prodotti, in particolare dal grado dell'acciaio, non visibile nelle statistiche sul commercio. Mentre nel PI il prezzo medio di vendita delle esportazioni di tutti i produttori esportatori cinesi era pari a 1 099 EUR/t, quello dei produttori cinesi inclusi nel campione era pari a 1 102 EUR/t, variando da 946 EUR/t a 1 444 EUR/t.


- (67) In assenza di altre osservazioni concernenti i prezzi delle importazioni, si confermano i considerando da 56 a 59 del regolamento provvisorio, riveduti nei considerando da 64 a 66.

- (68) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno chiesto un'ulteriore giustificazione della soppressione di due caratteristiche dai numeri di controllo del prodotto (NCP) ai fini del calcolo dei margini di sottoquotazione e pregiudizio. Essi hanno sostenuto che la soppressione di queste due caratteristiche può aver determinato margini di pregiudizio irragionevolmente elevati. Inoltre hanno chiesto chiarimenti sui motivi per cui i NCP 214NN e 215NN esportati dalla Cina non corrispondevano alle vendite effettuate nell'Unione dai produttori dell'Unione.

- (69) In linea con le informazioni fornite ai produttori esportatori nella divulgazione delle conclusioni provvisorie, la Commissione ha spiegato che non era stato possibile trovare una corrispondenza sufficiente utilizzando l'NCP completo composto da sette caratteristiche. L'NCP è stato semplificato con la soppressione delle caratteristiche del prodotto «tempra e rinvenimento» e «prova». In seguito alla semplificazione, nella fase provvisoria, un quantitativo compreso tra il 62 % e il 99 % delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione corrispondeva ai tipi di prodotto venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione. Contrariamente a quanto asserito, il livello più elevato del tasso di corrispondenza ha consentito di assicurare che le conclusioni relative al pregiudizio fossero raggiunte su una base rappresentativa, piuttosto che in base ad alcune transazioni. In seguito alle argomentazioni dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha adeguato il metodo di confronto. I prezzi all'importazione degli altri tipi di prodotto che non erano venduti dall'industria dell'Unione sono stati confrontati con un prezzo di vendita nell'Unione costruito, basato sul prezzo medio di vendita nell'Unione del gruppo di tipi di prodotto più vicini, cioè quelli con la stessa prima caratteristica dell'NCP. Di conseguenza il 100 % delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione è stato confrontato con le vendite nell'Unione. I margini di sottoquotazione erano compresi tra il 15,2 % e il 29,1 %.


- (70) Per quanto riguarda gli specifici NCP, la Commissione ha spiegato che il motivo della mancanza di corrispondenza delle vendite all'esportazione nella fase provvisoria era l'assenza di vendite nell'Unione di questo tipo di prodotto con uno spessore delle pareti superiore a 30 mm. Nella fase definitiva anche questi tipi di prodotto sono stati inclusi nel confronto dei prezzi seguendo il metodo adeguato sopraindicato.

- (71) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha chiesto ulteriori chiarimenti sul suo margine di pregiudizio individuale al confronto con gli altri produttori esportatori cinesi, paragonando i prezzi delle statistiche doganali. In secondo luogo il produttore esportatore ha contestato la semplificazione dell'NCP con la soppressione di due caratteristiche, sostenendo che non era giustificata e che poteva aver comportato un confronto a livelli diversi. Egli ha chiesto alla Commissione di effettuare invece un adeguamento delle caratteristiche fisiche per la tempra e il rinvenimento di alcuni dei suoi tipi di prodotto, eliminando il costo medio della tempra e del rinvenimento dal prezzo di vendita sottocosto. In terzo luogo lo



stesso produttore ha sottolineato che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione non seguivano uno schema logico in termini di lunghezza e spessore delle pareti. In quarto luogo egli ha chiesto anche un chiarimento sulla fonte del prezzo di vendita costruito dall'industria dell'Unione, che era stato stabilito per i tipi di prodotto per cui non erano state riscontrate vendite nell'Unione.


- (72) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha spiegato che i confronti dei prezzi sono effettuati in base a ciascun tipo di prodotto. Per questo motivo il risultato non segue necessariamente le configurazioni dei prezzi medi a livello dei codici doganali, poiché i mix di prodotti con lo stesso codice doganale non sono identici per due diversi produttori esportatori. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha accettato la richiesta di adeguamento. Di conseguenza il margine di pregiudizio per detto produttore esportatore è stato ricalcolato per quanto riguarda i tipi di prodotto oggetto della richiesta. È emerso che la tempra e il rinvenimento riguardano meno del 5 % del volume delle vendite dell'Unione dei prodotti in esame. In base ai dati disponibili il costo del trattamento di tempra e rinvenimento è risultato essere compreso tra 30-60 EUR/t. L'impatto dell'adeguamento sul margine di pregiudizio del produttore esportatore cinese è stato inferiore allo 0,2 %. Per quanto riguarda la terza argomentazione relativa alle configurazioni dei prezzi, la Commissione ha precisato che i prezzi medi di vendita nell'Unione sono stati determinati in base a transazioni verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. I prezzi dipendevano dalle particolari condizioni di mercato esistenti al momento di ciascuna operazione. In quarto luogo, per quanto riguarda la fonte del prezzo di vendita costruito, la Commissione ha precisato che, in conformità alle informazioni fornite nei documenti di divulgazione, il prezzo di vendita unitario è stato costruito come media dei prezzi di vendita nell'Unione dei tipi di prodotto che presentano la stessa prima caratteristica dell'NCP.
- (73) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un altro produttore esportatore cinese ha contestato la costruzione del prezzo di vendita nell'Unione. Egli ha sostenuto che invece di costruire i prezzi di vendita nell'Unione in base alla media dei prezzi di vendita nell'Unione di tutti i prodotti della stessa categoria, come spiegato al considerando 69, il prezzo di vendita nell'Unione avrebbe dovuto essere stabilito come la media dei prezzi di vendita nell'Unione unicamente dei tipi di prodotto esportati dal singolo produttore esportatore cinese.
- (74) La Commissione ha fatto notare che tale metodo avrebbe condotto a prezzi di vendita nell'Unione diversi per lo stesso NCP, a seconda del mix di prodotti di ogni singolo produttore esportatore. Un metodo di questo tipo non garantirebbe quindi la parità di trattamento di tutti i produttori esportatori cinesi. I risultati basati su un numero minore di tipi di prodotto sarebbero inoltre meno rappresentativi di quelli basati su tutti i tipi di prodotto venduti nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (75) Il produttore esportatore cinese ha contestato l'utilizzo dei prezzi di vendita nell'Unione per il calcolo della sottoquotazione al considerando 60 e per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio nei considerando da 138 a 140 del regolamento provvisorio. Egli ha sostenuto che il metodo non è corretto perché probabilmente il risultato medio dell'industria dell'Unione non è identico al profitto specifico di ciascun NCP. A suo avviso il confronto avrebbe dovuto essere effettuato invece in base ai costi.
- (76) La Commissione ha precisato che l'utilizzo dei costi dell'industria dell'Unione anziché dei prezzi, come richiesto dal produttore esportatore cinese, avrebbe portato a un confronto meno preciso. Un confronto basato sui costi non avrebbe infatti potuto essere adeguato per tener conto dello stadio commerciale, dato che ciò può essere fatto solo non prendendo in considerazione specifiche transazioni di vendita, cioè le vendite dirette agli utilizzatori finali. Un calcolo basato sui costi, invece, sarebbe stato effettuato in base ai costi di produzione, riunendo quindi tutti i prodotti. Le importazioni dalla Cina vengono effettuate tramite operatori commerciali. Le vendite dirette agli utilizzatori finali comportano di solito ulteriori condizioni personalizzate, come spiegato al considerando 61 del regolamento provvisorio. Un calcolo basato sui costi avrebbe quindi portato a un confronto tra diversi tipi di transazioni e di prodotti. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato, tenendo conto dello stadio commerciale si sono ottenuti margini di pregiudizio inferiori, poiché le vendite a costo elevato effettuate direttamente agli utilizzatori finali non sono state incluse nel calcolo.
- (77) Il denunciante ha contestato l'esclusione delle vendite dirette agli utilizzatori finali nel considerando 61 del regolamento provvisorio. Egli ha sostenuto che anche se le vendite dei prodotti cinesi vengono effettivamente effettuate tramite distributori, tali vendite comprendono anche prodotti su misura e di alto valore. Secondo il denunciante non vi è quindi alcun motivo per escludere dal confronto le vendite dirette agli utilizzatori finali.
- (78) La Commissione ha osservato che l'industria dell'Unione e gli esportatori cinesi vendono principalmente tramite operatori commerciali. Essa ha quindi ritenuto che il confronto dei prezzi allo stesso stadio commerciale, descritto nei considerando 60 e 61 del regolamento provvisorio, fosse il metodo più accurato tra quelli disponibili per confrontare i prezzi all'importazione dalla Cina e le transazioni di vendita più simili nell'Unione.



- (79) Di conseguenza si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 60 a 62 del regolamento provvisorio.

3. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (80) I considerando 8 e 107 del regolamento provvisorio hanno messo in evidenza i costi elevati di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Questo fatto è stato esaminato ulteriormente dopo l'istituzione delle misure provvisorie.
- (81) In primo luogo, nella redditività delle vendite dell'Unione non era stato preso in considerazione l'effetto delle detrazioni eccezionali di un produttore dell'Unione. Le detrazioni eccezionali nei conti annuali erano legate alla perdita di valore di determinate attività, in seguito alla diminuzione delle vendite nel settore del petrolio e del gas al di fuori dell'Unione. Esse sono ammontate a un totale di circa 1 400 milioni di EUR per il gruppo nel periodo 2014-2015. Una parte delle detrazioni aveva inciso sul valore delle attività di produzione per il prodotto in esame in Europa ed era stata registrata come costo di produzione. Questa parte delle detrazioni ha fatto sì che le vendite dell'Unione risultassero più deficitarie di quanto lo sarebbero state nell'ambito di una normale struttura dei costi delle vendite dell'Unione. Questo deprezzamento non è stato quindi incluso nei costi delle vendite dell'Unione. Di conseguenza il costo medio delle vendite dell'Unione è stato ridotto di 60-80 EUR/t nel 2014 e 2015.
- (82) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha chiesto se la Commissione avesse esaminato il deprezzamento di tutti e quattro i produttori dell'Unione inclusi nel campione e ha chiesto chiarimenti sul modo in cui il deprezzamento era stato attribuito al prodotto in esame.
- (83) La Commissione ha risposto che è stato preso in considerazione il normale deprezzamento di tutti e quattro i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Nei casi in cui le attività erano state utilizzate per produrre anche altri prodotti oltre al prodotto in esame, è stata presa in considerazione, come costo del prodotto in esame, solo una parte del deprezzamento totale corrispondente alla quota del volume del prodotto in esame. L'adeguamento spiegato nel considerando 81 non ha modificato l'impatto dei deprezzamenti periodici. Esso ha riguardato soltanto le detrazioni eccezionali di un produttore dell'Unione nel 2014 e 2015.
- (84) In secondo luogo i costi fissi legati alla capacità di riserva inutilizzata di questo produttore dell'Unione incluso nel campione non sono stati presi in considerazione nella redditività delle vendite dell'industria dell'Unione. Tra il 2012 e il 2015 quest'ultima ha perso una parte sostanziale (tra il 20 % e il 40 %) delle vendite (principalmente esportazioni). La capacità non è stata ridotta per tener conto di queste perdite ed è rimasta invariata, pronta per essere utilizzata in caso di ripresa della domanda. Quindi i costi di questa capacità di riserva non sono stati inclusi nei costi delle vendite dell'Unione.
- (85) La Commissione ha valutato se fosse opportuno applicare lo stesso adeguamento anche per gli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione. Essa ha constatato che anche gli altri produttori dell'Unione avevano perso vendite all'esportazione, sebbene in misura minore, pur mantenendo stabile la capacità di produzione. Per motivi di coerenza la Commissione ha applicato lo stesso adeguamento ai costi di tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, ma ciò ha avuto solo un'incidenza limitata (non superiore a 0,5 punti percentuali del margine di pregiudizio).
- (86) Di conseguenza il costo medio delle vendite dell'Unione è stato ridotto di 30-100 EUR/t nel 2014 e 2015.
- (87) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha chiesto ulteriori informazioni in merito all'adeguamento dei costi, alla loro ripartizione e all'impatto dell'adeguamento. In secondo luogo egli ha sostenuto che nelle relazioni finanziarie pubblicate di un produttore dell'Unione incluso nel campione i risultati finanziari erano diversi dai costi e dalla redditività indicati nella divulgazione delle conclusioni definitive.
- (88) Per quanto riguarda la comunicazione dell'adeguamento dei costi, la Commissione ha sottolineato che l'impatto complessivo dell'adeguamento per i costi del periodo 2014-2015 è stato indicato nel considerando 86. La Commissione ha precisato che l'adeguamento dei costi ha tenuto conto di tutti i costi fissi, compresi i costi indiretti, il costo del lavoro, il deprezzamento e le spese generali, amministrative e di vendita. Dato il carattere sensibile sul piano commerciale dei dati relativi alle spese dei singoli produttori dell'Unione, la Commissione non ha potuto divulgare una ripartizione dei costi dettagliata. Essa ha invece indicato un intervallo di valori dell'impatto. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha precisato che le relazioni finanziarie si riferivano ai risultati dell'intero gruppo e di tutti i prodotti. I risultati dell'inchiesta riguardavano invece in particolare le vendite dell'Unione del prodotto in esame. I dati relativi ai costi e alla redditività delle due fonti erano quindi diversi, dato che non si riferivano allo stesso ambito di attività.
- (89) Gli adeguamenti riducono la quota dei costi indiretti attribuiti alle vendite dell'Unione e quindi riducono le perdite delle vendite dell'Unione nel 2014 e 2015.



- (90) A causa degli adeguamenti dei costi la Commissione ha riveduto le conclusioni del considerando 79 del regolamento provvisorio nel modo sottoindicato.

Nello stesso periodo i costi dell'industria dell'Unione sono rimasti piuttosto stabili, se si escludono gli effetti dei costi eccezionali e la capacità di riserva. La stabilità dei costi, combinata con il calo dei prezzi di vendita, ha determinato risultati deficitari dell'industria dal 2013 in poi.

	2012	2013	2014	PI (2015)
Prezzo di vendita unitario medio nell'Unione ad acquirenti indipendenti	1 839	1 679	1 773	1 584
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	96	86
Costo unitario dei prodotti venduti (EUR/t)	1 733	1 713	1 942	1 873
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	112	108
Costo unitario dei prodotti venduti (EUR/t) dopo l'adeguamento dei costi	1 733	1 713	1 830	1 704
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	106	98

Fonte: risposte al questionario.

- (91) La Commissione ha inoltre riveduto le conclusioni del considerando 80 del regolamento provvisorio nel modo sottoindicato.

Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

	2012	2013	2014	PI (2015)
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)	+ 5,7	- 2,0	- 9,5	- 18,3
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite) dopo l'adeguamento dei costi	+ 5,7	- 2,0	- 3,2	- 7,6
Flusso di cassa (in EUR)	9 480 887	8 224 523	14 894	3 814 661
Investimenti (in EUR)	2 522 406	5 241 449	2 642 167	2 465 992
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	208	105	98
Utile sul capitale investito	16,6	- 6,2	- 27,7	- 53,6

Fonte: risposte al questionario.

- (92) La Commissione ha infine riveduto le conclusioni riportate nel considerando 88 del regolamento provvisorio nel modo sottoindicato.

Come spiegato sopra, durante il periodo in esame è diminuita la produzione dell'industria dell'Unione e conseguentemente l'occupazione. L'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato, mentre le importazioni provenienti dalla Cina sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'Unione, esercitando così una pressione sui prezzi. Di conseguenza i prezzi di vendita sono calati. Cosa ancora più grave, l'industria è diventata deficitaria: la redditività si è deteriorata durante il periodo in esame, raggiungendo il suo valore più basso nel corso del PI.




- (93) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il denunciante ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla determinazione degli indicatori di pregiudizio in situazioni in cui la stessa linea di produzione può essere utilizzata anche per produrre tubi di diametro inferiore, come indicato ai considerando da 68 a 70 del regolamento provvisorio.
- (94) La Commissione ha spiegato che l'utilizzo della capacità è stato stabilito sulla base dell'utilizzo della capacità totale per tutti i prodotti delle stesse linee di produzione. Per tutti gli altri indicatori di pregiudizio è stato preso in considerazione solo il prodotto in esame.
- (95) Il denunciante ha osservato che l'impatto del dumping valutato al considerando 76 del regolamento provvisorio dovrebbe essere considerato significativo. Egli ha chiesto anche un chiarimento sulla conclusione del considerando 77 del regolamento provvisorio, secondo cui non sono state constatate precedenti pratiche di dumping.
- (96) La Commissione ha precisato che, visti gli elevati margini di dumping e dato che le importazioni provenienti dalla Cina avevano un volume e una quota di mercato considerevoli e prezzi nettamente inferiori, l'entità del margine di dumping è tale da costituire un fattore di pregiudizio con un'incidenza sull'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre precisato che il considerando 77 del regolamento provvisorio fa riferimento al fatto che la Commissione non ha precedentemente constatato l'esistenza di pratiche di dumping per il prodotto in esame durante il periodo in esame. Sebbene un'inchiesta precedente fosse stata avviata nel 2013, essa era stata chiusa senza che si concludesse che durante il periodo dell'inchiesta, o prima, avevano avuto luogo pratiche di dumping.
- (97) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha contestato le conclusioni del considerando 79 del regolamento provvisorio, chiedendo in particolare come mai il costo medio dei prodotti venduti fosse aumentato dell'8 % durante il periodo in esame e, nel caso in cui tale aumento fosse dovuto a un unico produttore dell'Unione, se esso riflettesse il pregiudizio subito dall'intera industria dell'Unione.
- (98) La Commissione ha precisato che in seguito agli adeguamenti dei costi spiegati nei considerando 81 e 84 il costo medio dei prodotti venduti è rimasto sostanzialmente stabile durante il periodo in esame. Allo stesso tempo i prezzi di vendita medi delle vendite dell'Unione sono diminuiti del 14 %, come indicato nei considerando 78 e 79 del regolamento provvisorio. Ciò ha determinato perdite dell'industria dell'Unione dal 2013 in poi. Si deve pertanto concludere che l'industria dell'Unione nel suo insieme ha subito un pregiudizio a causa del calo dei prezzi di vendita.
- (99) L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha chiesto ulteriori chiarimenti sul costo del lavoro indicato al considerando 87 del regolamento provvisorio, nonché sull'incidenza dei costi indiretti sui risultati dell'industria dell'Unione.
- (100) La Commissione ha spiegato che il numero totale di dipendenti è diminuito del 13 % durante il periodo in esame, come indicato al considerando 75 del regolamento provvisorio, e che il costo medio del lavoro per dipendente è calato dell'8 %, come indicato al considerando 87 del regolamento provvisorio. Tale calo del costo medio del lavoro per dipendente è dovuto in parte alle riduzioni salariali e in parte a una diminuzione del numero di ore di lavoro. Il minor numero di ore di lavoro per dipendente si riflette anche nella produzione media per dipendente, che è diminuita del 13 %, come indicato al considerando 75 del regolamento provvisorio. Di conseguenza l'impatto globale del costo del lavoro per tonnellata è rimasto sostanzialmente stabile durante il periodo in esame e non può pertanto essere considerato un fattore di pregiudizio determinante.
- (101) In mancanza di altre osservazioni concernenti la situazione economica dell'industria dell'Unione e in seguito alle modifiche apportate ai considerando 79, 80 e 88, le altre conclusioni formulate nei considerando da 63 a 89 del regolamento provvisorio sono state confermate.


F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (102) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie l'associazione dei produttori esportatori cinesi ha osservato che, conformemente al considerando 56 del regolamento provvisorio, i prezzi delle importazioni cinesi destinate all'Unione hanno raggiunto il valore più elevato nel 2014, mentre l'andamento degli indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione nello stesso anno non ha un rapporto diretto con l'evoluzione delle importazioni cinesi.



- (103) L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha anche contestato le conclusioni del considerando (94) del regolamento provvisorio. Essa ha negato l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni cinesi e le perdite subite dall'industria dell'Unione. In primo luogo essa ha sostenuto che le difficoltà dell'industria dell'Unione erano iniziate molto prima del 2013, come dimostrato dalla precedente denuncia antidumping presentata nel 2012. In secondo luogo l'aumento delle importazioni dalla Cina non può essere definito significativo. In terzo luogo non è stato spiegato l'impatto del calo delle importazioni dalla Cina avvenuto nel 2013. In quarto luogo l'analisi del pregiudizio non dovrebbe concentrarsi su un anno particolare. In quinto luogo i prezzi dell'industria dell'Unione hanno registrato un andamento positivo nel 2014, nonostante l'aumento delle importazioni provenienti dalla Cina. In generale l'associazione ha affermato che le perdite dell'industria dell'Unione hanno subito troppe fluttuazioni perché vi possa essere un nesso con i volumi delle importazioni provenienti dalla Cina. Il pregiudizio deve quindi essere stato causato all'industria dell'Unione da altri fattori, diversi dalle importazioni cinesi.
- (104) L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha anche sostenuto che l'analisi del pregiudizio avrebbe dovuto essere effettuata separatamente per ciascuno dei tre segmenti inclusi nella definizione del prodotto (petrolio e gas, produzione di energia elettrica e industria meccanica/costruzione), altrimenti le differenze tra i prodotti e i prezzi non avrebbero consentito un confronto adeguato. Le importazioni provenienti dalla Cina riguardavano infatti soprattutto l'industria meccanica/la costruzione, mentre i produttori dell'Unione erano relativamente più coinvolti nei settori del petrolio e del gas e della produzione di energia elettrica.
- (105) Un produttore esportatore cinese ha osservato che secondo le statistiche sul commercio i prezzi medi dei prodotti cinesi sono rimasti stabili durante il periodo in esame. Di conseguenza la sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni cinesi non può essere stata la causa del calo delle vendite dell'industria dell'Unione.
- (106) Lo stesso produttore esportatore ha messo in questione i prezzi all'importazione dei prodotti provenienti dalla Cina e da altri paesi indicati al considerando 105 del regolamento provvisorio. Egli ha sottolineato che il basso livello medio dei prezzi all'importazione dalla Cina non riflette il livello più elevato dei prezzi dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.
- (107) La Commissione ha convenuto che tutti gli indicatori di pregiudizio non mostrano anno per anno una correlazione con l'andamento delle importazioni provenienti dalla Cina. Gli effetti sono però ritardati da un anno all'altro, poiché i prezzi e i rapporti commerciali si adeguano alla crescente concorrenza sleale. Dato che le importazioni dalla Cina sono effettuate tramite operatori commerciali, l'inchiesta sugli importatori indipendenti ha rivelato che vi era un notevole ritardo tra il momento dell'ordinazione dei prodotti provenienti dalla Cina e quello della consegna all'utilizzatore finale, a causa del tempo necessario per la produzione, il trasporto, il magazzino presso l'operatore commerciale e la consegna finale. L'impatto globale delle importazioni a basso prezzo può quindi essere osservato solo prendendo in considerazione tutto il periodo in esame. Nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del considerando (62) del regolamento provvisorio, secondo le quali le importazioni cinesi sono state immesse sul mercato dell'Unione a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'Unione. Un altro fatto che non è stato contestato è che le importazioni cinesi sono aumentate in termini assoluti nel periodo in esame, nel contesto di un calo dei consumi dell'Unione che ha determinato un aumento ancora più forte in termini relativi.
- (108) Per quanto riguarda i segmenti di mercato, la Commissione ha precisato che le differenze rilevanti tra i tipi di prodotto sono riflesse nel numero di controllo del prodotto (NCP) e questo garantisce che solo i prodotti comparabili siano confrontati gli uni con gli altri. Le caratteristiche principali dei segmenti sono distinte mediante l'NCP: acciai legati e altolegati (segmento della produzione di energia elettrica), acciai non legati (costruzione) e categorie di prodotti specifici comprendenti condotte, tubazioni di rivestimento, tubazioni di produzione e tubi di perforazione (segmento del petrolio e del gas). Come spiegato al considerando 25, anche se per ciascun segmento fossero stati stabiliti margini di pregiudizio separati, il totale dei dazi da pagare per un dato mix di prodotti sarebbe rimasto identico.
- (109) Per quanto riguarda le statistiche sul commercio, la Commissione ha osservato che non tengono conto del mix di prodotti, come spiegato al considerando 58 del regolamento provvisorio. I prezzi medi possono quindi rappresentare prodotti diversi nel corso di anni diversi. La sottoquotazione dei prezzi compresa tra il 15,1 % e il 30,2 %, indicata al considerando 62 del regolamento provvisorio, è stata invece stabilita confrontando i prezzi degli stessi tipi di prodotto, non le medie globali. I diversi mix di prodotti dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione vengono quindi presi in considerazione quando si stabiliscono i margini di dumping individuali.
- (110) Le conclusioni riportate nei considerando da 91 a 95 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.



2. Effetti di altri fattori

- (111) Conformemente al considerando 114 del regolamento provvisorio, la Commissione ha esaminato ulteriormente le cause che hanno portato al notevole calo della redditività dell'industria dell'Unione.

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione


- (112) Come richiesto al considerando 98 del regolamento provvisorio, il denunciante ha fornito dati da cui risulta che il consumo mondiale di tubi senza saldatura è diminuito di oltre il 10 % durante il periodo in esame. La diminuzione si è concentrata nelle regioni produttrici di petrolio, a causa di una sospensione delle attività di estrazione del petrolio e del gas causata dal calo dei prezzi del petrolio. I settori della produzione di elettricità e dell'industria meccanica, invece, non sono stati colpiti direttamente dalle difficoltà del settore petrolifero e del gas, ma hanno comunque subito un effetto indiretto. Secondo l'industria dell'Unione, in mancanza di una domanda nel settore del petrolio e del gas, i produttori hanno cercato di vendere i prodotti ad altri segmenti del mercato, determinando una maggiore pressione concorrenziale anche in tali segmenti.
- (113) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie i produttori esportatori cinesi e la loro associazione hanno chiesto, oltre alle percentuali indicate al considerando (96) del regolamento provvisorio, i dati sulle esportazioni dell'industria dell'Unione. Essi hanno anche sostenuto che l'andamento negativo delle esportazioni, in particolare nel settore petrolifero e del gas, è stato la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Secondo loro la perdita delle vendite ha avuto un impatto più forte dell'aumento relativamente limitato delle importazioni nell'Unione provenienti dalla Cina. Essi hanno anche sostenuto che le perdite dell'industria dell'Unione sono state causate dal calo della produttività derivante dalla riduzione dei volumi di produzione.
- (114) La Commissione ha fornito qui di seguito i volumi delle esportazioni richiesti:

	2012	2013	2014	PI (2015)
Esportazioni dell'industria dell'Unione (in tonnellate)	188 730	194 744	192 027	130 367
Indice (2012 = 100)	100	103	102	69

- (115) Come si può notare, le esportazioni dell'industria dell'Unione sono diminuite del 31 % durante il periodo in esame. Questo calo delle esportazioni è stato quindi maggiore rispetto al calo dei consumi a livello mondiale. Come indicato al considerando 96 del regolamento provvisorio, anche le vendite dell'Unione sono diminuite nel periodo in esame e pertanto la quota delle esportazioni è rimasta elevata, pari al 56 % della totalità delle vendite realizzate nel PI. Le altre conclusioni riportate nei considerando 96 e 97 del regolamento provvisorio sono state confermate.
- (116) La Commissione ha concluso che il calo delle vendite all'esportazione ha avuto un'incidenza negativa sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e ha contribuito al pregiudizio. La riduzione dei volumi delle vendite ha determinato un minore utilizzo delle capacità e ha così rafforzato il peso dei costi indiretti su tutte le vendite, anche quelle dell'Unione. L'andamento modesto delle esportazioni è stato quindi un fattore che ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione poiché ha aumentato i costi delle sue vendite. Grazie agli adeguamenti apportati ai costi dei produttori dell'Unione descritti nei considerando 81 e 84, l'impatto di questo elemento è stato eliminato in gran parte dal calcolo del margine di pregiudizio. Qualora l'effetto non fosse stato eliminato completamente dagli adeguamenti, qualsiasi impatto rimanente sul livello del margine di pregiudizio sarebbe stato comunque marginale.
- (117) L'andamento delle esportazioni non può spiegare il pregiudizio derivante da un aumento delle importazioni provenienti dalla Cina a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'Unione, né il calo dei prezzi dell'Unione che ne è conseguito. In assenza di importazioni oggetto di dumping, i produttori dell'UE avrebbero potuto vendere i loro prodotti sul mercato dell'Unione a prezzi non pregiudizievoli. Di conseguenza l'andamento delle esportazioni non ha annullato il nesso di causalità stabilito tra le importazioni provenienti dalla Cina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

Vendite alle parti collegate

- (118) In assenza di osservazioni si confermano le conclusioni riportate nei considerando 99 e 100 del regolamento provvisorio.



Importazioni provenienti dai paesi terzi e calo dei consumi dovuto alla crisi nel settore petrolifero e del gas

- (119) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha osservato che nel periodo in esame le importazioni provenienti dalla Cina sono aumentate di 3 344 tonnellate. Contemporaneamente il consumo dell'Unione è diminuito di 18 212 tonnellate e le importazioni dagli altri paesi terzi sono aumentate di 9 711 tonnellate, in particolare le importazioni provenienti dal Giappone sono aumentate di 3 535 tonnellate. Il produttore esportatore cinese ha sottolineato che l'impatto di tutti questi fattori è stato maggiore di quello dell'aumento delle importazioni dalla Cina.
- (120) La Commissione concorda sul fatto che il calo dei consumi e l'aumento delle importazioni dagli altri paesi possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, riducendo i volumi di vendita dell'industria dell'Unione.
- (121) Questi fattori non possono tuttavia spiegare l'aumento delle importazioni dalla Cina a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'Unione. Le importazioni cinesi sono aumentate in un contesto di calo dei consumi nell'Unione. In particolare, come indicato nei considerando da 101 a 105 del regolamento provvisorio, i prezzi delle importazioni provenienti dagli altri paesi erano superiori a quelli delle importazioni dalla Cina, i loro prezzi medi sono aumentati durante il periodo in esame e la loro quota di mercato è rimasta modesta. Le importazioni provenienti dai paesi terzi non possono quindi aver causato il calo dei prezzi di vendita dell'Unione. Il pregiudizio causato dalle importazioni dai paesi terzi, a livello dei prezzi e dei volumi, sarebbe stato al massimo marginale. Di conseguenza questi fattori non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni provenienti dalla Cina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. In ogni caso, se questi fattori hanno avuto un'incidenza più che marginale, sono riflessi nell'adeguamento concernente le capacità inutilizzate nei considerando 84 e 85.
- (122) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha contestato i dati delle statistiche sul commercio riportati al considerando 105 del regolamento provvisorio, sostenendo che i prezzi per tonnellata delle importazioni dai paesi diversi dalla Cina e dal Giappone erano eccessivamente elevati. Il produttore esportatore cinese ha affermato che ciò era dovuto alla sottodichiarazione dei quantitativi importati, che determinava prezzi medi elevati. Egli ha quindi sostenuto che le conclusioni sul nesso di causalità erano errate, dato che non prendevano in considerazione i volumi presumibilmente maggiori e i prezzi inferiori delle importazioni dai paesi terzi.
- (123) La Commissione ha spiegato che i dati indicati al considerando 105 del regolamento provvisorio erano basati su dati di Eurostat pubblicamente disponibili. La Commissione ha completato i dati sotto forma di una tabella più complessa, che indicava anche le importazioni dagli USA e da tutti gli altri paesi diversi dalla Cina, dal Giappone e dagli USA. Essa ha inoltre rettificato gli errori materiali individuati dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. Di conseguenza le conclusioni del considerando 105 del regolamento provvisorio sono state rivedute nel modo sottoindicato.

In base a quanto precede si conclude che l'incidenza di tali importazioni non è tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

Paese		2012	2013	2014	PI (2015)
Cina	Volume (in tonnellate)	39 195	35 337	41 590	42 539
	<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	106	109
	Quota di mercato (% del consumo UE)	22,2	20,6	26,8	26,8
	<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	93	121	121
	Prezzo medio (EUR/t)	1 096	1 079	1 037	1 099
	<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	98	95	100



Paese		2012	2013	2014	PI (2015)
Giappone	Volume (in tonnellate)	2 222	8 922	3 690	5 757
	Indice (2012 = 100)	100	402	166	259
	Quota di mercato (% del consumo UE)	1,3	5,2	2,4	3,6
	Indice (2012 = 100)	100	414	166	259
	Prezzo medio (EUR/t)	2 146	1 700	2 779	1 143
	Indice (2012 = 100)	100	79	130	53
Totale di tutti i paesi terzi, Cina esclusa	Volume (in tonnellate)	5 313	16 308	18 387	15 024
	Indice (2012 = 100)	100	307	346	283
	Quota di mercato (% del consumo UE)	3,0	9,5	11,9	9,5
	Indice (2012 = 100)	100	316	394	315
	Prezzo medio (EUR/t)	2 717	2 060	2 889	4 073
	Indice (2012 = 100)	100	76	106	150
USA	Volume (in tonnellate)	1 179	2 591	3 867	2 392
	Indice (2012 = 100)	100	220	328	203
	Quota di mercato (% del consumo UE)	0,7	1,5	2,5	1,5
	Indice (2012 = 100)	100	227	374	226
	Prezzo medio (EUR/t)	3 360	2 514	2 695	15 421
	Indice (2012 = 100)	100	75	80	459
Totale di tutti i paesi terzi, esclusi Cina, Giappone e USA	Volume (in tonnellate)	1 915	4 795	10 830	6 875
	Indice (2012 = 100)	100	250	566	359
	Quota di mercato (% del consumo UE)	1,1	2,8	7,0	4,3
	Indice (2012 = 100)	100	258	645	400
	Prezzo medio (EUR/t)	2 983	2 485	2 996	2 557
	Indice (2012 = 100)	100	83	100	86

Fonte: Commissione europea (Eurostat).

- (124) Le statistiche sulle importazioni hanno evidenziato che quelle provenienti dagli USA avevano un prezzo unitario particolarmente elevato nel PI. I prezzi delle importazioni dagli altri paesi terzi erano generalmente in linea con i prezzi dell'Unione e sono rimasti piuttosto stabili nel corso del tempo. I prezzi medi elevati delle importazioni riflettevano quindi le variazioni dei prezzi delle importazioni dagli USA. La Commissione ha osservato che non sono stati presentati elementi di prova a sostegno dell'affermazione che le statistiche sulle importazioni erano errate. In ogni caso, in considerazione dei prezzi relativamente elevati praticati dagli USA anche negli anni precedenti e la loro limitata quota di mercato, anche se ci fosse stato un errore nelle statistiche concernenti gli USA, come asserito dal produttore esportatore cinese, ciò non avrebbe modificato le conclusioni del considerando 121, secondo cui le importazioni dai paesi terzi non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni provenienti dalla Cina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.



- (125) In mancanza di altre osservazioni si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 101 a 106 del regolamento provvisorio.

Differenze di costi e margini di redditività all'interno dell'industria dell'Unione

- (126) In conformità ai considerando da 107 a 110 del regolamento provvisorio, la Commissione ha esaminato più dettagliatamente la situazione di uno dei produttori dell'Unione.
- (127) I costi medi di tale produttore dell'Unione erano effettivamente più elevati di quelli degli altri produttori dell'Unione. Ciò si spiega tuttavia con la gamma più ampia di prodotti rispetto agli altri produttori dell'Unione, che comprende una proporzione maggiore di prodotti più costosi in acciaio legato e altolegato. Il produttore dell'Unione vende inoltre prodotti su misura direttamente ai clienti finali e non ai distributori. Queste vendite si fanno generalmente a prezzi più elevati.
- (128) Il produttore dell'Unione ha dimostrato che alcuni produttori esportatori cinesi hanno ottenuto i certificati di qualità necessari per fornire anche le applicazioni più critiche all'Unione e quindi erano in concorrenza con il produttore dell'Unione per gli stessi progetti del segmento di alta gamma del mercato dell'Unione ed esercitavano una pressione sui prezzi di vendita nell'Unione.
- (129) Durante il periodo in esame il produttore dell'Unione ha perso volumi di produzione più rapidamente rispetto agli altri produttori dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le esportazioni, il che ha portato a un aumento del peso dei costi fissi. Vi sono stati deprezzamenti eccezionali che riflettono le difficoltà dei mercati del petrolio e del gas. Infine, la redditività delle vendite dell'Unione è stata colpita anche dal calo dei prezzi di vendita nell'Unione.
- (130) Sebbene una parte delle perdite subite dal produttore dell'Unione fosse dovuta alle vendite non realizzate e al conseguente scarso utilizzo delle capacità, la Commissione ha anche constatato che una parte delle perdite finanziarie era dovuta al calo dei prezzi sul mercato dell'Unione. Esiste quindi un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina, a prezzi inferiori a quelli dell'Unione, e il pregiudizio subito dal produttore dell'Unione. Questo nesso di causalità, che incide sui prezzi di vendita dell'Unione, non è stato annullato dai costi specifici del produttore dell'Unione nel periodo 2014-2015.
- (131) Come spiegato nei considerando 81, 84, 85, 90 e 91, sono stati apportati adeguamenti ai costi del produttore dell'Unione e la redditività delle vendite dell'industria dell'Unione è stata ricalcolata. Gli adeguamenti hanno in gran parte eliminato l'impatto delle vendite all'esportazione e dei deprezzamenti legati alla situazione specifica dei mercati del petrolio e del gas. Qualora l'effetto non dovesse essere stato eliminato completamente dagli adeguamenti dei costi, qualsiasi impatto rimanente sul livello del margine di pregiudizio sarebbe stato comunque marginale. Anche dopo l'adeguamento dei costi, la redditività del produttore dell'Unione è rimasta danneggiata dalla sottoquotazione dei suoi prezzi di vendita nell'Unione.

Passaggio dell'industria dell'Unione a prodotti di prezzo inferiore

- (132) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, come spiegato al considerando 26, un produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno asserito che le difficoltà incontrate dall'industria dell'Unione nelle vendite in settori diversi da quello del petrolio e del gas erano determinate dalle forze del mercato e non erano legate alle importazioni provenienti dalla Cina. Essi hanno inoltre sostenuto che i produttori dell'Unione avevano adottato la strategia commerciale di passare dai prodotti petroliferi e del gas a prodotti di prezzo inferiore, il che ha inciso negativamente sulla redditività.
- (133) La Commissione ha osservato che le importazioni cinesi oggetto di dumping avevano prezzi inferiori a quelli dell'Unione per tutti i prodotti compresi nella definizione del prodotto e non solo per i prodotti del segmento del petrolio e del gas. Quindi il pregiudizio causato dalle importazioni provenienti dalla Cina non era limitato ad un particolare segmento. In assenza di importazioni in dumping a prezzi inferiori a quelli dell'Unione, l'industria dell'Unione avrebbe potuto praticare prezzi più elevati in tutti i settori, indipendentemente dalla priorità data dai produttori dell'Unione. Se il passaggio ad altri segmenti è stato un fattore di pregiudizio, lo è stato a causa dell'andamento delle esportazioni e del calo dei consumi, che sono stati valutati entrambi in precedenza come altri potenziali fattori di pregiudizio, ed è stata raggiunta la conclusione che tali fattori non potevano annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.



Valutazione cumulativa degli altri fattori che sono risultati contribuire al pregiudizio

- (134) La Commissione ha concluso che le altre cause del pregiudizio, considerate sia separatamente sia nel loro insieme, non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Ciò è dovuto al fatto che le importazioni oggetto di dumping hanno chiaramente causato un pregiudizio con la sottoquotazione dei prezzi dell'Unione e quindi con la pressione esercitata sui prezzi di vendita nel mercato dell'Unione.
- (135) Le altre cause di pregiudizio non erano invece legate alla sottoquotazione dei prezzi di vendita dell'Unione e il loro impatto cumulativo è stato marginale. Il pregiudizio causato dalla diminuzione dei volumi delle vendite non aveva alcun rapporto con i prezzi dell'Unione e il suo effetto è stato più che altro marginale in seguito all'adeguamento dei costi per i produttori dell'Unione. Le importazioni provenienti dai paesi terzi sono state limitate ed erano effettuate a prezzi elevati e in aumento. Esse non hanno quindi esercitato una pressione al ribasso sui prezzi e il loro effetto è stato marginale o inesistente. La struttura specifica dei costi di uno dei produttori dell'Unione è stata affrontata con l'adeguamento dei costi e qualsiasi effetto rimanente dopo tale adeguamento è stato al massimo marginale.
- (136) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha sostenuto che in Cina il livello generale dei salari e dei costi era inferiore a quello dell'Unione e per questo motivo i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi dell'Unione. Egli ha sostenuto che la sottoquotazione dei prezzi era quindi un fenomeno normale e che i confronti tra i prezzi dell'Unione e i prezzi all'importazione non erano equi.
- (137) La Commissione ha fatto notare che i dazi antidumping vengono istituiti solo in situazioni in cui i prezzi delle vendite all'esportazione sono inferiori al valore normale. Le argomentazioni sui costi inferiori in generale non sono pertanto pertinenti.
- (138) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un altro produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno contestato le conclusioni sul nesso di causalità. Essi hanno sostenuto che le importazioni dalla Cina non potevano spiegare le variazioni della redditività dell'industria dell'Unione. Secondo loro il pregiudizio dell'industria dell'Unione era dovuto a cause diverse dalle importazioni dalla Cina. Essi hanno affermato che gli adeguamenti dei costi non possono sostituire l'analisi del nesso di causalità.
- (139) La Commissione ha osservato che gli adeguamenti dei costi hanno determinato il costo effettivo dell'industria dell'Unione, come spiegato nei considerando 81, 84, 85 e 86. In secondo luogo la Commissione ha osservato che le argomentazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni definitive non hanno contestato la conclusione secondo cui le importazioni dalla Cina sono aumentate durante il periodo in esame, in un contesto di calo dei consumi nell'Unione. Le argomentazioni non hanno inoltre contestato la conclusione secondo cui i prezzi delle importazioni dalla Cina erano inferiori a quelli dell'Unione ed hanno causato in tal modo un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha valutato dettagliatamente gli altri fattori che hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nei considerando da 111 a 135. L'analisi cumulativa dell'importanza degli altri fattori nei considerando 134 e 135 ha rivelato che tali fattori, considerati separatamente o nel loro insieme, non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina a prezzi inferiori a quelli dell'Unione e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e che alle importazioni in dumping non era stato attribuito alcun pregiudizio attribuibile ad altri fattori. Le argomentazioni sono state quindi respinte.
- (140) Pertanto, anche dopo aver valutato l'effetto cumulativo degli altri fattori che potrebbero aver contribuito al pregiudizio, il nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio non è stato annullato. In base a quanto esposto finora si confermano le conclusioni riportate nel considerando 115 del regolamento provvisorio.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

- (141) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha contestato le conclusioni del considerando 124 del regolamento provvisorio, secondo cui esistono varie fonti di approvvigionamento alternative. Quest'affermazione non è stata però comprovata. I risultati dell'inchiesta dimostrano che la maggior parte degli importatori indipendenti acquistano già da altre fonti.
- (142) Tale argomentazione è stata respinta e le conclusioni riportate nei considerando da 116 a 132 del regolamento provvisorio sono state confermate.




H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- (143) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha affermato che il profitto di riferimento del 5,7 %, utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio indicato al considerando 137 del regolamento provvisorio, non è stato raggiunto in condizioni di concorrenza normali. Tale affermazione non è stata però motivata e non è stato specificato quale metodo o quale tasso di profitto avrebbe invece dovuto essere utilizzato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (144) Il denunciante ha sostenuto che il livello appropriato del profitto di riferimento dovrebbe essere + 15 %, dato che le importazioni provenienti dalla Cina erano già presenti nel 2012. Egli ha proposto di utilizzare i dati relativi al profitto degli anni anteriori al 2012 per giustificare tale livello.
- (145) La Commissione ha osservato che il metodo per determinare provvisoriamente il profitto di riferimento sulla base dell'anno 2012 era stato proposto nella denuncia e che il livello era fondato su dati verificati concernenti i produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione non hanno fornito dati storici verificabili sugli utili degli anni anteriori al 2012. L'argomentazione è stata quindi respinta e le conclusioni riportate nei considerando da 134 a 137 del regolamento provvisorio sono state confermate per quanto riguarda il metodo di determinazione del profitto di riferimento sulla base dell'anno 2012.
- (146) Nella fase provvisoria i prodotti a prezzo elevato hanno determinato in larga misura la redditività media, poiché il calcolo è stato basato sui valori di vendita. La maggior parte delle vendite dell'Unione e delle importazioni dalla Cina è tuttavia costituita da prodotti a basso prezzo. Il metodo basato sui valori di vendita sopravvaluta quindi l'importanza dei prodotti a prezzo elevato rispetto alla loro quota effettiva nel mercato dell'Unione. Per questi motivi, ai fini del calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, i pesi dei produttori dell'Unione sono stati fissati in modo da corrispondere alla loro quota del volume delle vendite, piuttosto che al valore delle vendite.
- (147) La redditività media ponderata è la seguente:

	2012	2013	2014	PI (2015)
Redditività media dell'industria dell'Unione, ponderata secondo il volume delle vendite nell'Unione (%)	+ 4,7	- 0,9	- 4,0	- 3,9

- (148) Gli utili dell'anno 2012 sono quindi passati da + 5,7 % a + 4,7 %. Il profitto di riferimento è stato pertanto fissato a + 4,7 %.
- (149) La redditività ponderata dell'industria dell'Unione nel PI e il profitto di riferimento sono utilizzati per il calcolo del livello dei prezzi non pregiudizievoli, conformemente ai considerando 139 e 140 del regolamento provvisorio.
- (150) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha contestato il calcolo del prezzo unitario di riferimento. Egli ha sostenuto che i prezzi unitari di riferimento dovrebbero essere superiori del 4,7 % rispetto ai prezzi di vendita dell'Unione, mentre nella divulgazione delle conclusioni definitive la differenza tra i due prezzi era del 9 %.
- (151) La Commissione ha spiegato che la differenza tra il prezzo di vendita dell'Unione e il prezzo unitario di riferimento è costituita dalla perdita media (-3,9 %) e dal profitto di riferimento (+ 4,7 %). Tali percentuali sono calcolate in base ai prezzi di vendita dell'Unione, come spiegato al considerando 139 del regolamento provvisorio. Questi stessi importi determinano una differenza del 9 %, se espressi in percentuale dei valori cif all'importazione.
- (152) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un secondo produttore esportatore cinese, facendo riferimento alla pubblicazione dei conti annuali di un produttore dell'Unione incluso nel campione, ha sostenuto che tale produttore aveva registrato un profitto nel 2014 e che pur essendo stato in perdita nel 2015 poteva essere considerato redditizio se si adeguavano i costi eliminando la perdita di valore degli attivi, riducendo il costo delle merci vendute in linea con le vendite e riducendo le spese generali, amministrative e di vendita in linea con le vendite. Su tale base il produttore esportatore cinese ha affermato che l'industria dell'Unione era redditizia nel periodo 2013-2015 e quindi il calcolo del margine di pregiudizio non doveva comprendere alcun profitto di riferimento né tener conto delle perdite dell'industria dell'Unione.



- (153) La Commissione ha precisato che i risultati finanziari dei conti annuali si riferivano ai risultati di tutto il gruppo e di tutti i prodotti, mentre le conclusioni dell'inchiesta riguardavano in modo specifico le vendite nell'Unione del prodotto in esame. La redditività delle vendite nell'Unione del prodotto in esame non poteva quindi essere calcolata in base ai dati dei conti pubblicati, poiché questi non si riferivano allo stesso ambito di attività.
- (154) Le osservazioni concernenti il metodo per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio sono state affrontate nei considerando da 75 a 78. In assenza di altre osservazioni si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 138 a 141 del regolamento provvisorio.


2. Misure definitive

- (155) Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
- (156) In base a quanto precede le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di pregiudizio (%)	Margine di dumping (%)	Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)
Yangzhou Chengde Steel Pipe Co. Ltd.	29,2	45,4	29,2
Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd.	54,9	103,8	54,9
Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd.	44,6	39,9	39,9
Hengyang Valin MPM Co. Ltd.	48,2	92,9	48,2
Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd.	41,4	52,3	41,4
Altri produttori che hanno collaborato	45,6	73,6	45,6
Tutti gli altri produttori	54,9	103,8	54,9

- (157) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuale.
- (158) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere inviata alla Commissione ⁽¹⁾ e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non incide sul diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (159) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a una differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida, che deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



(160) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(161) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione è opportuno riscuotere definitivamente, fino a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(162) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati con i codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99 (codice TARIC 7304 29 90 90) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Yangzhou Chengde Steel Pipe Co. Ltd.	29,2	C171
Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd.	54,9	C172
Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd.	39,9	C173
Hengyang Valin MPM Co. Ltd.	48,2	C174
Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd.	41,4	C204
Società elencate nell'allegato	45,6	C998
Tutti gli altri produttori	54,9	C999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di una tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. Questa prescrizione non si applica per i dazi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio di cui al regolamento (UE) 2016/1977.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.



Articolo 2

Se un produttore esportatore della Cina fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- i) non ha esportato le merci descritte all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Cina durante il periodo dell'inchiesta (1° gennaio-31 dicembre 2015);
- ii) non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e
- iii) ha effettivamente esportato le merci in esame oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un considerevole quantitativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

l'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato con l'aggiunta del nuovo produttore esportatore all'elenco riportato nell'allegato.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1977 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote del dazio antidumping definitivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017


Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Società	Codice addizionale TARIC
Tianjin Pipe Manufacturing Co. Ltd.	C998
Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.	C998
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.	C998
Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co. Ltd	C998
Zhangjiagang Tubes China Co. Ltd.	C998
TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co. Ltd	C998
Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co. Ltd.	C998

17CE1434



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/805 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva flazasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/30/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva flazasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva flazasulfuron, secondo quanto indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2018.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del flazasulfuron.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 14 agosto 2015 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso pubblicamente accessibile il fascicolo sintetico supplementare.
- (8) Il 10 agosto 2016 ⁽⁶⁾ l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il flazasulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 6 ottobre 2016 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo relativo al flazasulfuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin (GUL 77 del 13.3.2004, pag. 50).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2016; 14(9):4575, 24 pagg. Disponibile online all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>.



- (9) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente flazasulfuron, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del flazasulfuron.
- (10) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del flazasulfuron si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti flazasulfuron possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione ai soli usi come erbicida.
- (11) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È opportuno, in particolare, richiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (12) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione del flazasulfuron fino al 31 gennaio 2018, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Poiché tuttavia una decisione sul rinnovo è già stata presa prima di tale scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2017.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva flazasulfuron, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2017.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (GUL 312 del 18.11.2016, pag. 21).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Flazasulfuron N. CAS 104040-78-0 N. CIPAC 595	1-(4,6-dimethoxyppyrimidin-2-yl)-3-(3-(trifluoromethyl)-2-pyridylsulphonyl)urea	≥ 960 g/kg	1° agosto 2017	31 luglio 2032	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del flazasulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione delle piante acquatiche; — alla protezione delle piante terrestri non bersaglio; — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro un periodo di due anni dalla pubblicazione a cura della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.</p>

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.




ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 80 sul flazasulfuron;
- 2) nella parte B è aggiunta la seguente voce 108:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
« 108	Flazasulfuron N: CAS 104040-78-0 N: CIPAC 595	1-(4,6-dimethoxyimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea	≥ 960 g/kg	1° agosto 2017	31 luglio 2032	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del flazasulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione delle piante acquatiche, — alla protezione delle piante terrestri non bersaglio, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»</p>

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/806 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2017

che approva la sostanza attiva a basso rischio *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 19 giugno 2013 la società Novozymes Biologicals France ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 4 settembre 2013 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Il 13 aprile 2015 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 22 febbraio 2016 sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione.
- (5) Il 10 maggio 2016 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni⁽²⁾ sulla possibilità che la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24 soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.
- (6) Il 6 ottobre 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame sul *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24 e un progetto di regolamento che prevede l'approvazione di tale sostanza.
- (7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.
- (8) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare il *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance *Bacillus amyloliquefaciens* strain FZB24*. EFSA Journal 2016;14(6):4494, 18 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4494.



- (9) La Commissione ha inoltre considerato che il *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il ceppo *Bacillus amyloliquefaciens* FZB24 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24 è un ceppo selvatico naturalmente presente nell'ambiente. Esso non è patogeno per l'uomo o per gli animali. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.
- (10) È pertanto opportuno approvare la sostanza *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24 per un periodo di 15 anni.
- (11) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni.
- (12) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽¹⁾.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
<p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo FZB24.</p> <p>Numero di registrazione nella raccolta delle colture di <i>Deutsche Sammlung von Mikroorganismen</i> (DSM), Germania: 10271</p> <p>Numero di registrazione nell'<i>Agricultural Research Service Culture Collection</i> (NRRL), Stati Uniti d'America: B-50304</p>	Non pertinente	Concentrazione minima: 2×10^{14} CFU/kg	1° giugno 2017	1° giugno 2032	<p>Disposizioni specifiche</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo FZB24, in particolare delle sue appendici I e II.</p> <p>In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, compresa la caratterizzazione completa delle impurezze e dei metaboliti; — alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati potenzialmente sensibilizzanti. <p>Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.</p> <p>Le condizioni di impiego comprendono, se del caso, misure di attuazione dei rischi.</p>

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.



ALLEGATO II

Nella parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«10	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo FZB24. Numero di registrazione nella raccolta delle colture di <i>Deutsche Sammlung von Mikroorganismen</i> (DSM), Germania: 10271 Numero di registrazione nell'Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL), Stati Uniti d'America: B-50304	Non pertinente	Concentrazione minima: 2×10^{14} CFU/kg	1° giugno 2017	1° giugno 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo FZB24, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, compresa la caratterizzazione completa delle impurezze e dei metaboliti, — alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati potenzialmente sensibilizzanti. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/807 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2017

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b), e secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base.
- (2) In diversi Stati membri è in corso la modifica dei sistemi amministrativi per i pagamenti diretti, con la previsione anche di modifiche strutturali dei sistemi di identificazione delle parcelle agricole e la riorganizzazione delle tecnologie informatiche. Tali modifiche coincidono con una fase importante nell'introduzione obbligatoria della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Di conseguenza, in detti Stati membri si sono registrate difficoltà di ordine amministrativo.
- (3) Tale circostanza ha compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (4) In considerazione di tale situazione, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2017 un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli. Poiché le date e i periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono collegati al termine ultimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è opportuno stabilire una deroga analoga per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento.
- (5) Poiché tali deroghe dovrebbero riguardare la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto per l'anno 2017, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande relative all'anno 2017.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

⁽¹⁾ G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (G.U.L. 227 del 31.7.2014, pag. 69).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2017 il termine ultimo che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 giugno.

Articolo 2

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2017 negli Stati membri che si avvalgono della deroga prevista dall'articolo 1 del presente regolamento le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 15 giugno.

Articolo 3

Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 si applicano negli Stati membri interessati anche ai fini del calcolo dei periodi, rispettivamente, di 26, 35 e 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 4

In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2017 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande relative all'anno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1437



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/808 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2017

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO


Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	176,8
	MA	99,1
	TN	158,2
	TR	93,0
	ZZ	131,8
0707 00 05	MA	79,4
	TR	126,8
	ZZ	103,1
0709 93 10	TR	140,7
	ZZ	140,7
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	51,8
	MA	57,9
	ZZ	54,9
0805 50 10	TR	65,0
	ZA	147,3
	ZZ	106,2
0808 10 80	AR	106,8
	BR	115,8
	CL	109,0
	CN	145,5
	NZ	146,8
	US	111,3
	ZA	96,5
	ZZ	118,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1438



DECISIONE (PESC) 2017/809 DEL CONSIGLIO**dell'11 maggio 2017****a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori**


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quando segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere attuate sia nell'Unione sia nei paesi terzi.
- (2) L'Unione sta attivamente attuando tale strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo assistenza tecnica e conoscenze specialistiche agli Stati che necessitano di un'ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU).
- (3) Il 28 aprile 2004, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540 (2004)»), il primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. L'UNSCR 1540 (2004) ha stabilito obblighi vincolanti per tutti gli Stati al fine di impedire e dissuadere gli attori non statali dall'ottenere l'accesso a tali armi e materiali connessi. Essa ha altresì invitato gli Stati a presentare una relazione al comitato del Consiglio di sicurezza istituito dall'UNSCR 1540 (2004) («comitato 1540») sulle misure che hanno adottato o intendono adottare ai fini dell'attuazione della stessa UNSCR 1540 (2004).
- (4) Il 27 aprile 2006, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1673 (2006) e ha stabilito che il comitato 1540 doveva intensificare gli sforzi volti a promuovere l'attuazione integrale dell'UNSCR 1540 (2004) attraverso programmi di lavoro che prevedano attività di sensibilizzazione, assistenza, dialogo e cooperazione. Ha inoltre invitato il comitato 1540 ad esaminare con gli Stati e con le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali la possibilità di mettere in comune le esperienze acquisite e gli insegnamenti tratti, nonché di mettere a disposizione programmi che potrebbero agevolare l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004).
- (5) Il 20 aprile 2011, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1977 (2011) e ha deciso di prorogare il mandato del comitato 1540 di un periodo di dieci anni, fino al 25 aprile 2021. Ha inoltre deciso che il comitato 1540 doveva continuare a intensificare gli sforzi volti a promuovere la piena attuazione, da parte di tutti gli Stati, dell'UNSCR 1540 (2004), a impegnarsi attivamente per associare le offerte alle richieste di assistenza, mediante strumenti quali visite, su invito dello Stato interessato, modelli di assistenza, piani d'azione o altre informazioni presentate al comitato 1540 e a svolgere un esame globale dello stato di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) prima del dicembre 2016.
- (6) Il 15 dicembre 2016, il Consiglio di sicurezza ha adottato all'unanimità la risoluzione 2325(2016) e ha pertanto approvato i risultati del processo di revisione globale dell'UNSCR 1540(2004) effettuato nel 2016. Ha invitato tutti gli Stati a rafforzare le misure nazionali nell'attuazione dell'UNSCR 1540(2004) e a fornire maggiore assistenza per il potenziamento delle capacità dello Stato al riguardo, anche tramite contributi volontari, nonché per migliorare la cooperazione tra le parti interessate, la società civile e il mondo accademico.



- (7) L'attuazione dell'azione comune 2006/419/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, dell'azione comune 2008/368/PESC del Consiglio ⁽²⁾ e della decisione 2013/391/PESC del Consiglio ⁽³⁾ ha contribuito a diminuire sensibilmente il numero di Stati che non presentano le relazioni e di quelli che non hanno fornito le informazioni supplementari richieste dal comitato 1540 in seguito alla presentazione di relazioni incomplete.
- (8) L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo («UNODA»), che è preposto a fornire assistenza materiale e logistica al comitato 1540 e al suo gruppo di esperti, dovrebbe essere incaricato dell'attuazione tecnica dei progetti da realizzare a norma della presente decisione.
- (9) La presente decisione dovrebbe essere attuata conformemente all'accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso dalla Commissione con l'ONU riguardo alla gestione dei contributi finanziari dell'Unione ai programmi o ai progetti gestiti dall'ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente alla strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia ONU») il cui obiettivo è promuovere il ruolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU e potenziare le sue conoscenze specialistiche nell'affrontare la sfida della proliferazione, l'Unione sostiene ulteriormente l'attuazione della risoluzione (UNSCR) 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'UNSCR 1977 (2011).
2. I progetti a sostegno dell'UNSCR 1540 (2004), in linea con le misure della strategia dell'UE, consistono in seminari a livello subregionale, visite sul posto, riunioni, eventi, attività di formazione e di relazioni pubbliche.
3. I progetti si prefiggono i seguenti obiettivi:
 - intensificare i pertinenti sforzi e capacità a livello nazionale e regionale, soprattutto tramite la formazione, lo sviluppo di capacità e l'agevolazione dell'assistenza in stretto coordinamento con altri programmi dell'Unione e con altri attori coinvolti nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) per garantire sinergie e complementarità,
 - contribuire all'attuazione pratica delle raccomandazioni specifiche contenute sia nell'esame globale dello status di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) realizzato nel 2009, sia nei risultati dell'esame globale svolto a dicembre 2016, in particolare nei settori dell'assistenza tecnica, della cooperazione internazionale e della sensibilizzazione,
 - sostenere, su richiesta degli Stati, lo sviluppo di piani d'azione nazionali volontari per l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004),
 - promuovere la partecipazione delle parti interessate dell'industria e della società civile all'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004).
4. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.


Articolo 2

1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

⁽¹⁾ Azione comune 2006/419/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2006, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 165 del 17.6.2006, pag. 30).

⁽²⁾ Azione comune 2008/368/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 78).

⁽³⁾ Decisione 2013/391/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, a sostegno dell'attuazione pratica della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 40).



2. L'UNODA cura l'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, se del caso in cooperazione con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), l'Unione africana, l'Organizzazione degli Stati americani e la Lega degli Stati arabi. L'UNODA conclude un accordo con l'OSCE riguardo al trasferimento dei fondi necessari per l'attuazione di specifici progetti dell'OSCE.

3. L'UNODA cura l'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sotto la responsabilità e il controllo dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l'UNODA.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 635 170,77 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 2 672 770,77EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento del bilancio generale dell'Unione europea.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo prevede che l'UNODA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità. Prevede inoltre che la responsabilità ultima per quanto riguarda l'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 nei confronti della Commissione spetti all'UNODA.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. CARDONA



ALLEGATO

1. **OBIETTIVO**


L'obiettivo globale della presente decisione consiste nel promuovere l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e 1977 (2011) nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa tramite misure specifiche che si prefiggono i seguenti scopi: intensificare i pertinenti sforzi e capacità a livello nazionale e regionale, soprattutto tramite lo sviluppo di capacità e l'agevolazione dell'assistenza; contribuire all'attuazione pratica delle raccomandazioni specifiche contenute sia nell'esame globale dello status di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) realizzato nel 2009, sia nei risultati dell'esame globale svolto a dicembre 2016, in particolare nei settori dell'assistenza tecnica, della cooperazione internazionale e della sensibilizzazione.

2. **MISURE**2.1. **Obiettivi delle misure**

- Sostenere attività di attuazione regionali e specifiche per paese, incluso lo sviluppo dei piani d'azione nazionali volontari di attuazione o tabelle di marcia per l'attuazione dei principali requisiti dell'UNSCR 1540 (2004), la formazione di esperti nazionali, il rafforzamento degli sforzi di coordinamento regionale/subregionale e altre attività volte a promuovere un processo di attuazione di lungo periodo a livello nazionale e subregionale,
- promuovere e sostenere l'universalità delle relazioni come richiesto dall'UNSCR 1540 (2004),
- rafforzare il ruolo dell'industria e della società civile nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004),
- sensibilizzare i responsabili politici e i rappresentanti dell'industria e della società civile riguardo all'importanza dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004),
- rafforzare la cooperazione subregionale, regionale ed internazionale riguardo all'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) tenendo debitamente conto del ruolo svolto dal comitato 1540 e dal suo gruppo di esperti, nonché del programma di lavoro del comitato stesso,
- contribuire al raggiungimento di maggiori sinergie fra gli sforzi delle parti interessate internazionali nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004), in particolare nella regione dell'OSCE.

2.2. **Descrizione delle misure**

- a) L'UNODA, agendo in stretto collegamento con il comitato 1540, risponderà a un massimo di sette richieste di assistenza da parte di Stati, dando priorità a quelli della regione dell'OSCE, della regione africana nonché della regione del Golfo e del Medio Oriente. L'assistenza fornita sarà volta a consentire agli Stati di adottare ulteriori iniziative pratiche per conformarsi agli obblighi dell'UNSCR 1540 (2004) a livello nazionale, rispondendo così alle richieste di assistenza degli Stati al comitato 1540. Tale assistenza integrerà la funzione di mediazione del comitato 1540, ma non comprende la fornitura o l'acquisizione di attrezzature tecniche.
- b) L'UNODA sosterrà gli sforzi volti a raggiungere l'universalità delle relazioni. Mentre l'UNSCR 1540 (2004) invita gli Stati a presentare al comitato 1540, entro sei mesi dall'adozione della risoluzione, una prima relazione sulle misure che hanno adottato o intendono adottare per attuarla, sussiste tuttora una serie di Stati che non presentano le relazioni. In tale contesto l'UNODA sosterrà rispettivamente, attraverso il suo Centro regionale in Africa (UNREC) e il suo Centro regionale in Asia e nel Pacifico (UNRCPD), e in stretta collaborazione con l'Unione africana e i pertinenti centri di eccellenza dell'Unione europea per l'attenuazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare («centri di eccellenza CBRN dell'UE»), fino a cinque attività nazionali o regionali specificamente mirate agli Stati che non presentano le relazioni.
- c) L'UNODA fornirà inoltre supporto a tre corsi di formazione regionali/subregionali per i punti di contatto nazionali designati dagli Stati, al fine di coordinare l'attuazione nazionale dell'UNSCR 1540 (2004) e assistere lo sviluppo di una rete di punti di contatto nonché migliorarne la comunicazione con il comitato 1540.



- d) L'UNODA subappalterà al segretariato dell'OSCE, tra altre attività, uno studio su come promuovere ulteriori sinergie fra gli sforzi delle parti interessate internazionali coinvolte nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) nella regione dell'OSCE.
- e) L'UNODA fornirà supporto a un massimo di tre conferenze regionali sull'industria previste dall'UNSCR 1540 (2004). Dal 2012 il governo tedesco, con il sostegno del «programma di sensibilizzazione dell'UE per i prodotti a duplice uso» e dell'UNODA, ha ospitato quattro conferenze nella città di Wiesbaden per le parti interessate dell'industria e della società civile al fine di promuovere il coinvolgimento del settore industriale e di quello privato nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). Uno dei risultati della quarta conferenza, tenutasi nel novembre 2015 in collaborazione con il comitato 1540, il suo gruppo di esperti e l'UNODA, è l'intesa comune di rafforzare l'approccio regionale, vale a dire tenere analoghe conferenze in luoghi comprendenti Asia, America latina e nella regione dell'OSCE. Le future conferenze regionali per le parti interessate dell'industria dovrebbero essere complementari ai lavori intrapresi nell'ambito dei pertinenti programmi dell'UE, ad esempio i Centri di eccellenza CBRN dell'UE e/o il programma di controllo delle esportazioni P2P dell'UE per i prodotti a duplice uso.
- f) L'UNODA organizzerà o fornirà supporto a seminari destinati ai rappresentanti della società civile, del mondo accademico e dell'industria ai fini dell'attuazione pratica dell'esame globale 2016 dello status di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). In tale contesto, l'UNODA sosterrà la partecipazione di funzionari nazionali degli Stati richiedenti assistenza a corsi di formazione e ad altre attività di sviluppo di capacità.

Se del caso, l'UNODA ricercherà sinergie con le attività di altri attori coinvolti nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004), i Centri di eccellenza CBRN regionali dell'UE nonché gli altri programmi sostenuti dall'Unione in questo settore.

2.3. Risultati delle misure

Migliore attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) tramite ulteriori iniziative da intraprendere da parte degli Stati verso la sua piena attuazione; sviluppo di tabelle di marcia e piani d'azione nazionali efficaci e realistici per l'attuazione dei principali requisiti di tale risoluzione; approcci coordinati rafforzati a livello regionale e subregionale per l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e istituzione di partenariati efficaci tra gli Stati partecipanti e i fornitori di assistenza.

Un numero più elevato di prime relazioni degli Stati che devono ancora presentare la loro prima relazione nazionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004).

Maggiore coinvolgimento di rappresentanti dell'industria e della società civile negli sforzi per l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) messi in atto a livello internazionale, regionale e nazionale.

Maggiore sensibilizzazione sull'importanza della piena attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e sui risultati degli esami globali del 2009 e del 2016.

3. PARTNER PER LE MISURE

L'UNODA, agendo in stretto collegamento con il comitato 1540, continuerà a sviluppare partenariati efficaci con le pertinenti organizzazioni regionali, in particolare l'OSCE, l'Unione africana e la Lega degli Stati arabi, nonché con i Centri di eccellenza CBRN dell'UE, che beneficiano di un sostegno finanziario della Commissione europea e sono realizzati congiuntamente dal Centro comune di ricerca (CCR) e dall'Istituto interregionale dell'ONU per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI).

Per quanto riguarda i progetti nella regione dell'OSCE, l'UNODA conclude un accordo con l'OSCE sul trasferimento dei fondi necessari per l'attuazione di tali progetti, in modo da avvalersi appieno del memorandum d'intesa sull'attuazione congiunta di progetti in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa che l'UNODA e il segretariato dell'OSCE hanno concluso nel 2011.

L'UNODA manterrà altresì la cooperazione con le altre agenzie e organizzazioni internazionali, compresi l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), al fine di garantire efficaci sinergie ed evitare duplicazioni.



4. INTERAZIONE CON GLI SFORZI DELL'UNIONE

Sulla base del feedback regolare da parte dell'UNODA sulle sue attività, l'Unione può decidere di completare tali sforzi attraverso un'azione diplomatica mirata volta a sensibilizzare in merito all'attuazione di piani d'azione nazionali e alla presentazione di relazioni nazionali.

5. BENEFICIARI DELLE MISURE

- Stati, funzionari governativi,
- comitato 1540 e altri organi dell'ONU,
- organizzazioni internazionali, regionali e subregionali,
- governi e organizzazioni che forniscono e ricevono assistenza tecnica ai sensi dell'UNSCR 1540 (2004),
- società civile e industria.

6. SEDI

L'UNODA selezionerà potenziali sedi per lo svolgimento di riunioni, seminari e altri eventi. I criteri utilizzati nella scelta delle sedi includeranno la volontà e l'impegno del relativo Stato di una regione particolare a ospitare l'evento. I siti specifici per le visite in loco o attività specifiche per paese dipenderanno dagli inviti rivolti dagli Stati interessati e, se del caso, dalle decisioni del comitato 1540 in conformità del suo programma di lavoro.

7. DURATA

La durata complessiva del progetto è stimata in 36 mesi.

17CE1439

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/810 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2017

relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di un biocida contenente acido borico proposta dalla Francia in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 2935]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La società Rütgers Organics GmbH («il richiedente») ha presentato alla Francia una domanda completa con lo scopo di ottenere il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione rilasciata dalla Germania per quanto riguarda un preservante del legno contenente il principio attivo acido borico («il prodotto»). La Germania ha autorizzato il prodotto per il trattamento preventivo, da parte di utilizzatori professionali, contro i funghi che causano marciume del legno, gli insetti, le termiti sotterranee e le termiti del legno secco.
- (2) In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ l'acido borico è classificato come tossico per la riproduzione (categoria 1B) e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento, l'uso di un biocida contenente acido borico è limitato agli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni stabilite in detto paragrafo.
- (3) La Francia ha ritenuto che non fosse soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e ha comunicato al richiedente, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la sua proposta di rifiutare il rilascio dell'autorizzazione in Francia. La motivazione di tale rifiuto è la tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, secondo quanto indicato all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.
- (4) Il richiedente ha contestato il rifiuto proposto, ritenendo tale misura non sufficientemente giustificata in base ai motivi enunciati all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. In data 6 ottobre 2016 la Francia ha informato di conseguenza la Commissione in conformità all'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.
- (5) Dalle argomentazioni presentate dalla Francia risulta che il rischio associato all'uso del prodotto da parte di utilizzatori professionali, pur essendo accettabile in base ai pertinenti modelli di valutazione dell'esposizione, non è trascurabile; risulta inoltre che sul mercato francese sono disponibili, per gli usi previsti del prodotto, altri preservanti del legno contenenti principi attivi che non soddisfano i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e che il prodotto non era finora disponibile su tale mercato. La Francia ritiene pertanto che il prodotto non sia essenziale per contrastare alcun pericolo grave per la salute umana, la salute animale o l'ambiente e che la mancata autorizzazione del prodotto in Francia non avrebbe alcun impatto negativo sproporzionato sulla società francese.
- (6) Non è soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tale regolamento è volto a migliorare la libera circolazione dei biocidi all'interno dell'Unione, assicurando nel contempo un livello elevato di tutela sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, in particolare dei gruppi vulnerabili. Nel lungo periodo gli utilizzatori professionali sono fortemente esposti ai biocidi e soddisfano la definizione di «gruppi vulnerabili» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera ad), del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ritiene pertanto che la proposta di deroga al principio del riconoscimento reciproco soddisfi la condizione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).



(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La deroga al principio del mutuo riconoscimento proposta dalla Francia per il prodotto di cui al paragrafo 2 è giustificata per motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, secondo quanto indicato all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.

2. Il paragrafo 1 si applica al prodotto identificato dal seguente numero di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi:

BC-QC011565-51.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE1440



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/811 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2017****che approva il piano modificato presentato dal Belgio per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2017) 2947]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/158/CE stabilisce che gli Stati membri devono presentare alla Commissione un piano in cui sono precisate le misure nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II della suddetta direttiva ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova.
- (2) Il piano presentato dal Belgio è stato approvato da ultimo con la decisione 2004/835/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il 24 ottobre 2016 le autorità belghe hanno presentato un piano modificato e richiesto l'approvazione delle modifiche che tengono conto dei progressi ottenuti relativamente ai metodi per diagnosticare le malattie oggetto dei programmi di controllo sanitario specificati all'allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE.
- (4) Tale piano modificato è stato esaminato dalla Commissione, soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva 2009/158/CE e consente il conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa, a condizione che esso sia applicato efficacemente ed aggiornato periodicamente dal Belgio. È quindi opportuno approvarlo.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano modificato presentato dal Belgio alla Commissione il 24 ottobre 2016 in cui sono precisate le misure nazionali da attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi all'interno dell'Unione di pollame e di uova da cova, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽²⁾ Decisione 2004/835/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GUL 360 del 7.12.2004, pag. 28).




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE1441



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/754 della Commissione, del 28 aprile 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 113 del 29 aprile 2017)

Pagina 30, l'allegato va letto come segue:

«ALLEGATO


Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci nella quinta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo.

Il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC riportati nella terza colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata dei codici NC e delle corrispondenti designazioni riportate nella quinta colonna della tabella.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
09.7525	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati	1.1-31.12	500	0
09.7526	0710 40 00 2004 90 10 2005 80 00		Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato Granturco dolce (<i>Zea Mays var. saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico	1.1-31.12	300	0
09.7527	0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30		Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	1.1-31.12	100	0
09.7528	0711 90 30 2001 90 30 2008 99 85		Granturco dolce, temporaneamente conservato, p.es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui viene presentato Granturco (<i>Zea mays var. saccharata</i>) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico Granturco, preparato o conservato, senza aggiunta di alcole o di zuccheri (escluso il granturco dolce " <i>Zea mays var. saccharata</i> ")	1.1-31.12	400	0



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
09.7529	1005 90 00 1102 20		Granturco (escluso quello da semina) Farina di granturco	1.1-31.12	37 000 ⁽¹⁾	0
09.7530	1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 1006 20 1006 30 1006 40		Riso (escluso il risone (riso "paddy") destinato alla semina)	1.1-31.12	5 000	0
09.7531	1108 14 00		Fecola di manioca	1.1-31.12	3 000	0
09.7532	1701 13 1701 14		Zuccheri grezzi di canna senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti	1.1-31.12	15 000 ⁽²⁾	0
09.7533	1701 91 1701 99 1702 30 1702 40 90 1702 50 1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 Ex 1704 90 99 1806 10 30 1806 10 90	91 99	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, diversi dagli zuccheri grezzi, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti, avente tenore, in peso, allo stato secco, uguale o superiore al 20 % ma inferiore al 50 % di fruttosio (esclusi isoglucosio e zucchero invertito) Fruttosio chimicamente puro allo stato solido Altri zuccheri (esclusi lattosio e sciroppi di lattosio, zucchero e sciroppo d'acero, glucosio e sciroppo di glucosio, fruttosio e sciroppi di fruttosio e maltosio chimicamente puro), compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % di fruttosio Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 %	1.1-31.12	10 000 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo ⁽³⁾	0



Numero d'ordine		Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
	Ex	1806 20 95	90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % (escluso il cacao in polvere, la glassatura al cacao e le preparazioni dette "chocolate- crumb"), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	1901 90 99	36	Altre preparazioni alimentari aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2006 00 31	90	Ciliegie, cotte nello zucchero o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2006 00 38	19 89	Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante (esclusi zenzero, ciliegie, frutta e noci tropicali), cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2007 91 10	90	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escluse preparazioni omogeneizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2007 99 20	90				
	Ex	2007 99 31	95				
			99				
	Ex	2007 99 33	95				
			99				
	Ex	2007 99 35	95				
	Ex	2007 99 39	02 04 06 17 19 24 27 30				



Numero d'ordine		Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
			34				
			37				
			40				
			44				
			47				
			52				
			56				
			75				
			85				
	Ex	2009 11 11	19	Succhi di frutta o di ortaggi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %			
		2009 11 91	99				
	Ex	2009 19 11	29				
			39				
			59				
			79				
		2009 19 91					
	Ex	2009 29 11	19				
			99				
		2009 29 91					
	Ex	2009 39 11	19				
			99				
		2009 39 51					
		2009 39 91					
	Ex	2009 49 11	19				
			99				
		2009 49 91					
	Ex	2009 81 11	90				
		2009 81 51					
	Ex	2009 89 11	19				
			99				
	Ex	2009 89 35	29				
			39				
			59				
			79				
		2009 89 61					
		2009 89 86					
	Ex	2009 90 11	90	Miscugli di succhi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %			
	Ex	2009 90 21	19				
			99				
		2009 90 31					
		2009 90 71					
		2009 90 94					



Numero d'ordine		Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile	
	Ex	2101 12 98	92	Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 % Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 % Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol., aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di glucosio o amido o fecola uguale o superiore al 5 %, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 %				
	Ex	2101 20 98	85					
	Ex	2106 90 98	26 33 34 38 53 55					
	Ex	3302 10 29	10					
09.7534		2208 40 51			Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %), in recipienti di capacità superiore a 2 litri	1.1-31.12	250 ettolitri ⁽¹⁾	0
		2208 40 99			Rum in recipienti di capacità superiore a 2 litri, di valore inferiore o uguale a 2 EUR per litro di alcole puro			

⁽¹⁾ A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 1 110 tonnellate ogni anno.

⁽²⁾ A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 450 tonnellate ogni anno.

⁽³⁾ A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato ogni anno di 150 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo.

⁽⁴⁾ A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 10 ettolitri ogni anno.»

17CE1442



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 12 aprile 2017)

Pagina 17, punto 13 dell'allegato II, la formula è sostituita dal testo seguente:

$$\text{«VEV} = \left\{ \sqrt{(3,842 - 2 * \text{VaR}_{\text{SPAZIO RENDIMENTO}})} - 1,96 \right\} / \sqrt{T}\text{»}$$

Pagina 17, punto 17 dell'allegato II, la formula è sostituita dal testo seguente:

$$\text{«VEV} = \left\{ \sqrt{(3,842 - 2 * \ln(\text{VaR}_{\text{SPAZIO PREZZO}}))} - 1,96 \right\} / \sqrt{T}\text{»}$$

17CE1443

Rettifica della decisione (PESC) 2016/2360 del Consiglio, del 28 novembre 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 350 del 22 dicembre 2016)

1. Pagina 1, considerando 2:

anziché: «(2) Tali operazioni possono richiedere un sostegno logistico, nonché forniture e servizi a ...»

leggasi: «(2) Tali operazioni possono richiedere sostegno, forniture e servizi logistici a ...»

2. Pagina 1, considerando 3:

anziché: «(3) ... di prestare alle unità degli Stati Uniti d'America presenti nel teatro dell'operazione sostegno logistico, nonché forniture e servizi e che questi siano pronti a fornirli.»

leggasi: «(3) ... di prestare alle unità degli Stati Uniti d'America presenti nel teatro dell'operazione sostegno, forniture e servizi logistici e che questi siano pronti a fornirli.»


17CE1444

Rettifica dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (US-EU-01)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 350 del 22 dicembre 2016)

Il termine «sostegno logistico, forniture e servizi» è sostituito da «sostegno, forniture e servizi logistici» in tutto l'accordo nella forma grammaticale opportuna.

17CE1445



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 98 del 4 aprile 2012)

Pagina 1, titolo:

anziché: «relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio»

leggasi: «relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri nuovi ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio».

17CE1446

Rettifica del regolamento n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 356 del 12 dicembre 2014)

Pagina 164, allegato, appendice E, tabella E.1, nota:

anziché: «È necessario fornire i progetti definitivi o effettuare un sopralluogo quando la realizzazione differisce dalle norme di progetto o dai progetti che erano stati esaminati.»

leggasi: «È necessario fornire disegni «come costruito» o effettuare un sopralluogo quando la realizzazione differisce dalle norme di progetto o dai progetti che erano stati esaminati.».

17CE1447


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-052) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 7 0 6 *

€ 9,00

